Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 104° — Numero 158

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — **Roma - Sabato, 15 giugno 1963** — **SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI**

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TEL. 650-139 650-841 852-361
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10, ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
(Esclusi quelli recanti le norme sul trattamento economico e normativo dei lavoratori).
Anno L. 13.390 - Semestrale L. 7.380 Trimestrale L. 4.020
Un fascicolo L. 60 Fascicoli annate arretrate: il doppio

AI SUPPLEMENTI ORDINARI CONTENENTI LE NORME SUL TRATTAMENTO ECONOMICO E NORMATIVO DEI LAVORATORI
Anno L. 12.030 Semestrale L. 6.520 - Trimestrale L. 3.510

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
Anno L. 10.020 Semestrale L. 5.520 - Trimestrale L. 3.010
Un fascicolo L. 50 Fascicoli annate arretrate: il doppio

I PREZZI sono comprensivi d'imposta di bollo
Per l'ESTERO i prezzi sono il doppio di quelli indicati per l'interno

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero delle Finanze) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, Via Cavour, 46/r e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte II, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). Le agenzie di Milano, Napoli e Firenze possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 158 DEL 15 GIUGNO 1963:

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 aprile 1963.

Assegnazione del prof. ing. Carlo Cestelli Guidi, membro esperto del Consiglio superiore dei lavori pubblici, alle Sezioni di detto Consesso.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 18 ottobre 1942, n. 1460, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visti i propri decreti in data 10 gennaio 1962, registrati alla Corte dei conti il 20 febbraio 1962, registro n. 9, rispettivamente fogli n. 377 e n. 378, con il primo dei quali si è provveduto alla composizione del Consiglio superiore dei lavori pubblici per il biennio 11 gennaio 1962-10 gennaio 1964 mentre con il secondo si è proceduto alla ripartizione delle attribuzioni fra le sei sezioni ed alla assegnazione dei componenti alle sezioni stesse ed alla Delegazione speciale per la Cassa per le opere straordinarie di pubblico interesse nella Italia meridionale;

Ritenuta l'opportunità che il prof. ing. Carlo Cestelli Guidi, incaricato di scienza delle costruzioni alla Università di Roma e membro esperto del Consiglio superiore dei lavori pubblici sia assegnato oltre che alle Sezioni 1ª, 2ª, 4ª e 5ª anche alle Sezioni 3ª e 6ª;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato dei lavori pubblici;

Decreta:

A decorrere dalla data del presente decreto il prof. ing. Carlo Cestelli Guidi, incaricato di scienza delle costruzioni all'Università di Roma e membro esperto del Consiglio superiore dei lavori pubblici, è assegnato, oltre che alle Sezioni 1ª, 2ª, 4ª e 5ª anche alle Sezioni 3ª e 6ª del detto Consesso.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 24 aprile 1963

SEGNI

SULLO

Registrato alla Corte dei conti, addì 29 maggio 1963
Registro n. 24, foglio n. 269

(5779)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 aprile 1963.

Sostituzione di un membro della Delegazione speciale del Consiglio superiore dei lavori pubblici per la Cassa per le opere straordinarie di pubblico interesse nell'Italia meridionale.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 18 ottobre 1942, n. 1460, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visti i propri decreti 10 gennaio 1962, registrati alla Corte dei conti il 20 febbraio 1962, al registro n. 9, rispettivamente fogli nn. 377 e 378, con il primo dei quali si è provveduto alla composizione del Consiglio superiore dei lavori pubblici per il biennio 11 gennaio 1962-10 gennaio 1964, mentre con il secondo si è provveduto alla ripartizione delle attribuzioni fra le sei Sezioni ed all'assegnazione dei componenti alle Sezioni medesime ed alla Delegazione speciale del Consiglio stesso per la Cassa per le opere straordinarie di pubblico interesse nell'Italia meridionale;

Ritenuta l'opportunità che il dott. Vitantonio Pizzigallo, membro di diritto del Consiglio superiore dei lavori pubblici, sia chiamato a far parte della Delegazione speciale del detto Consesso per la Cassa per le opere straordinarie di pubblico interesse nell'Italia meridionale, per apportarvi il contributo della sua specifica competenza in materia di economia montana e forestale, in sostituzione dell'ing. Alberto Camaiti, che è stato collocato a riposo;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici;

Decreta:

A decorrere dalla data del presente decreto il dottor Vitantonio Pizzigallo, membro di diritto del Consiglio superiore dei lavori pubblici, è assegnato alla Delegazione speciale del Consiglio stesso per la Cassa per le opere straordinarie di pubblico interesse nell'Italia meridionale, in sostituzione dell'ing. Alberto Camaiti, che è stato collocato a riposo.

Il ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 24 aprile 1963

SEGNI

SULLO

Registrato alla Corte dei conti, addì 29 maggio 1963
Registro n. 24, foglio n. 268

(5780)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 maggio 1963.

Conferma nella carica di presidente dell'Ente Acquedotti Siciliani dell'avv. Rosario Ballatore.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 19 gennaio 1942, n. 24, relativa alla istituzione dell'Ente Acquedotti Siciliani;

Visto il regio decreto 23 febbraio 1942, n. 369, recante norme per l'esecuzione della suddetta legge;

Visto il decreto presidenziale 14 aprile 1959, registrato alla Corte dei conti il 25 maggio 1959, al registro n. 21 Lavori pubblici, foglio n. 88, col quale l'avvocato Rosario Ballatore venne nominato presidente dell'Ente suddetto per la durata di quattro anni, a decorrere dal 10 aprile 1959;

Ritenuto che essendo venuto a scadere il 9 aprile 1963 il quadriennio della durata in carica di detto presidente, occorre provvedere alla nomina del presidente stesso per il quadriennio successivo;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per i lavori pubblici;

Decreta:

L'avv. Rosario Ballatore è confermato nella carica di presidente dell'Ente Acquedotti Siciliani per il periodo di quattro anni, a decorrere dalla data del presente decreto.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Dato a Roma, addì 16 maggio 1963

SEGNI

FANFANI — SULLO

Registrato alla Corte dei conti, addì 3 *giugno* 1963
Registro n. 25 *Lavori pubblici, foglio n.* 336

(5778)

RELAZIONE e DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 giugno 1963.
Scioglimento del Consiglio comunale di Anagni.

AL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

In base ai risultati delle elezioni del 6 novembre 1960 il Consiglio comunale di Anagni — costituito, per legge, di trenta membri — risultò composto di vari gruppi di consiglieri di opposte tendenze, singolarmente privi di una decisiva prevalenza numerica, talchè solo dopo laboriose trattative e mercè una soluzione di compromesso fu possibile al gruppo delle sinistre, appoggiate dall'esterno da due consiglieri delle correnti politiche del centro, di eleggere — nella seduta del 9 marzo 1961 — il sindaco e la Giunta.

Tale Amministrazione, pur tra notevoli difficoltà, poteva assicurare un normale governo del civico ente fino al novembre 1962, allorquando i due consiglieri anzidetti dichiaravano — nel corso della seduta consiliare del 28 detto mese — di ritirare il loro appoggio alla Giunta, della quale chiedevano le dimissioni. Veniva, in tal modo, a crearsi una situazione che, contrapponendo due gruppi di pari consistenza numerica, impediva che si formasse la prescritta maggioranza in sede di votazione sugli argomenti in esame nella seduta stessa, talchè ben 18 sui 20 all'ordine del giorno non risultavano approvati.

Riconvocato il 26 gennaio 1963 — dopo reiterate diffide del prefetto di Frosinone — il Consiglio comunale non riusciva ad adottare alcuna deliberazione in merito agli argomenti compresi nell'ordine del giorno, alcuni dei quali riflettenti precisi obblighi di legge.

Di fronte alla perdurante carenza dell'Amministrazione, il prefetto, con nota del 5 febbraio, invitava il sindaco a disporre una nuova convocazione del Consiglio, entro il 14 successivo, per l'adozione di alcuni provvedimenti obbligatori di particolare urgenza, concernenti il bilancio di previsione 1963, la nomina dei rappresentanti del Comune in seno al Consiglio d'amministrazione dell'ospedale civile, l'applicazione delle supercontribuzioni alle imposte di consumo per il 1963 e la sostituzione di due membri della Commissione di prima istanza per i tributi locali.

Trascorso inutilmente il termine fissato, il prefetto — allo scopo di porre inequivocabilmente il Consiglio comunale di fronte alle sue responsabilità — ne disponeva, con decreto del 20 febbraio u. s., notificato a tutti i consiglieri, due successive convocazioni per l'adozione dei provvedimenti relativi, formulando, nel contempo, esplicita avvertenza che, in caso di ulteriore inadempienza, si sarebbero rese indispensabili le misure di rigore di cui all'art. 323 del testo unico 1915 della legge comunale e provinciale, a tutela del normale funzionamento dell'ente.

Senonchè, anche quest'ultimo tentativo riusciva inefficace in quanto, nella seduta del 3 marzo u. s. le votazioni effettuate in ordine agli argomenti all'ordine del giorno si risolvevano, ancora una volta, in uno sterile risultato di parità di voti contrari e favorevoli.

Il prefetto, pertanto, considerato che il Consiglio comunale di Anagni non è in grado, fin dal novembre del 1962, di deliberare validamente per difetto del « quorum » di maggioranza, risultando, in conseguenza, persistentemente inadempiente, ad onta delle reiterate diffide, riguardo a tassativi obblighi di legge; ritenuto, peraltro, che tale paralisi funzionale, gravemente pregiudizievole per gli interessi del Comune, non appare suscettibile di positiva evoluzione, stante la confermata insuperabilità dei dissensi tra i contrapposti gruppi consiliari, ha proposto lo scioglimento del Consiglio stesso, a norma del citato art. 323, provvedendo altresì alla sospensione di esso, ai sensi dell'art. 105 del regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 2839.

Attesa la manifesta carenza funzionale del Consiglio comunale di Anagni, alla quale, per la natura stessa delle cause che la determinano, non potrebbe risolutivamente ovviarsi con gli ordinari rimedi sostitutivi, si ritiene che, nella specie, ricorrano pienamente gli estremi di legge per far luogo alla proposta misura di rigore.

In tali sensi, si è anche pronunciato il Consiglio di Stato, col parere espresso nell'adunanza del 24 aprile u. s.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S. V. Ill.ma l'unito schema di decreto col quale si provvede allo scioglimento del Consiglio comunale di Anagni ed alla nomina di un commissario straordinario per la provvisoria gestione del Comune stesso, nella persona del dott. Bruno Rozera, vice prefetto.

Roma, addì 1° giugno 1963

Il Ministro: TAVIANI

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che, nonostante la formale diffida del prefetto, il Consiglio comunale di Anagni ha omesso di ottemperare a precisi adempimenti prescritti dalla legge, di carattere essenziale ai fini del funzionamento stesso dell'Amministrazione;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Udito il parere favorevole espresso al riguardo dal Consiglio di Stato, nell'adunanza del 24 aprile 1963;

Visti gli articoli 323 del testo unico 1915 della legge comunale e provinciale e 106 del regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 2839;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Anagni è sciolto.

Art. 2.

Il vice prefetto dott. Bruno Rozera è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del Comune suddetto fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al Consiglio stesso.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 2 giugno 1963

SEGNI

TAVIANI

(5776)

DECRETO MINISTERIALE 7 novembre 1962.
Determinazione dei valori, delle caratteristiche tecniche e dei termini di validità e di cambio della serie di francobolli celebrativi del Concilio Ecumenico Vaticano II.

IL MINISTRO
PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 21 del Codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con il regio decreto 27 febbraio 1936, n. 645;

Visto l'art. 239 del regolamento per i servizi postali (titolo preliminare e parte prima), approvato con il regio decreto 18 aprile 1940, n. 689;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1962, n. 927, con il quale è stata tra l'altro autorizzata l'emissione di una serie di francobolli celebrativi del Concilio Ecumenico Vaticano II;

Decreta:

Art. 1.

La serie di francobolli di cui alle premesse è composta di 2 valori, nei tagli da L. 30 e L. 70.

Detti francobolli sono stampati in rotocalco a due colori, rosso e blu, su carta bianca, liscia, filigranata in chiaro; formato carta: mm. 25 × 31; formato stampa: mm. 22 × 28; la perforatura è formata da n. 14 dentelli su due centimetri; tiratura: n. 8 milioni di esemplari da L. 30 e n. 5 milioni da L. 70. Colori delle scritte e del fondino: L. 30-rosso, L. 70-blu. Sottofondo per ambedue i valori: giallo avorio.

La vignetta, che poggia sul lato corto del formato, riproduce una miniatura tratta dal codice Evangeliarius Siriacus, scritto dal monaco Rabula nell'anno 586 d. C. nel monastero di S. Giovanni Zagba in Mesopotamia, membranaceo, in scrittura siriaca a due colonne, con 24 miniature, di cui quella scelta, alla carta 14-*b*, rappresenta la discesa dello Spirito Santo sui 12 Apostoli, con la Vergine al centro della scena. Il codice è custodito a Firenze, nella Biblioteca statale Mediceo Laurenziana (Pluteo 1.56).

In alto è posta la leggenda « CONCILIO ECUMENICO VATICANO II », in basso « POSTE ITALIANE » e il valore.

Art. 2.

I francobolli di cui all'art. 1 del presente decreto saranno validi agli effetti postali a tutto il 31 dicembre 1963 e saranno ammessi al cambio, purchè non sciupati nè perforati, a tutto il 30 giugno 1964.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 7 novembre 1962

Il Ministro per le poste e le telecomunicazioni
CORBELLINI

Il Ministro per il tesoro
TREMELLONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 maggio 1963
Registro n. 22 Uff. risc. poste e telec., foglio n. 347. — ANSALONE

(5786)

DECRETO MINISTERIALE 27 novembre 1962.

Determinazione del valore, delle caratteristiche tecniche e dei termini di validità e di cambio del francobollo celebrativo della Giornata del Francobollo.

IL MINISTRO
PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 21 del Codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con il regio decreto 27 febbraio 1936, numero 645;

Visto l'art 239 del regolamento per i servizi postali (titolo preliminare e parte prima), approvato con il regio decreto 18 aprile 1940, n. 689;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 febbraio 1962, n. 108, con il quale è stata autorizzata, tra l'altro, l'emissione di un francobollo celebrativo della Giornata del Francobollo;

Decreta:

Art. 1.

Il francobollo di cui alle premesse, emesso nel valore da L. 15, è stampato in rotocalco a due colori, su carta bianca, liscia, filigranata in chiaro a tappeto di stelle; formato carta: mm. 30 × 40; formato stampa: mm. 27 × 37; la perforatura è formata da n. 14 dentelli su due centimetri; tiratura: n. 20 milioni di esemplari; colori: giallo ocra e viola.

La vignetta, che poggia sul lato corto del formato, rappresenta il francobollo da 10 centesimi della prima serie italiana 1862, che si sovrappone, con l'angolo inferiore destro, al francobollo attuale di posta ordinaria da L. 30 della serie michelangiolesca.

Le leggende sono poste lungo il perimetro esterno degli spazi lasciati liberi dalla stampa dei francobolli. A destra in alto v'è la leggenda « POSTE ITALIANE », a sinistra in basso e lungo il lato di base del francobollo, il valore e la leggenda « GIORNATA DEL FRANCOBOLLO ».

Art. 2.

Il francobollo di cui all'art. 1 del presente decreto sarà valido agli effetti postali a tutto il 31 dicembre 1963 e sarà ammesso al cambio, purchè non sciupato nè perforato, a tutto il 30 giugno 1964.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 27 novembre 1962

Il Ministro per le poste e le telecomunicazioni
CORBELLINI

Il Ministro per il tesoro
TREMELLONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 maggio 1963
Registro n. 22 Uff. risc. poste e telec., foglio n. 345 — ANSALONE

(5784)

DECRETO MINISTERIALE 30 novembre 1962.

Determinazione del valore, delle caratteristiche tecniche e dei termini di validità e di cambio del francobollo celebrativo dell'ordinamento della Corte dei conti.

IL MINISTRO
PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 21 del Codice postale e delle telecomunicazioni approvato con il regio decreto 27 febbraio 1936, numero 645;

Visto l'art. 239 del regolamento per i servizi postali (titolo preliminare e parte prima), approvato con il regio decreto 18 aprile 1940, n. 689;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1962, n. 1305, con il quale è stata autorizzata la emissione di un francobollo celebrativo del centenario dell'ordinamento della Corte dei conti;

Decreta:

Art. 1.

Il francobollo di cui alle premesse, emesso nel valore da L. 30, è stampato in calcografia, su carta bianca, liscia; formato carta: mm. 24 × 40; formato stampa: mm. 21 × 37; la perforatura è formata da n. 14 dentelli su due centimetri; tiratura: n. 8 milioni di esemplari; colore: verde.

La vignetta poggia sul lato corto del formato. La figura di Cavour ritta sopra un piedistallo, riprodotta dal monumento esistente nella sede della Corte dei conti, è inquadrata da una cornice ornata che poggia sopra una predella in cui è impressa la leggenda: « CENTENARIO DELLA CORTE DEI CONTI ». La leggenda « POSTE ITALIANE » e il valore sono in alto sulla cornice; ai due lati verticali di questa, trovano posto, a sinistra e a destra, i due millesimi « 1862 » « 1962 » e le due « mazze », insegne della Magistratura. Sul piedistallo figura la frase pronunciata da Cavour nel 1852: « E' ASSOLUTA NECESSITA' CONCENTRARE IL CONTROLLO PREVENTIVO E CONSUNTIVO IN UN MAGISTRATO INAMOVIBILE », seguita dal nome dello Statista.

Art. 2.

Il francobollo di cui all'art. 1 del presente decreto sarà valido agli effetti postali a tutto il 31 dicembre 1963 e sarà ammesso al cambio, purchè non sciupato nè perforato, a tutto il 30 giugno 1964.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 30 novembre 1692

Il Ministro per le poste e le telecomunicazioni
CORBELLINI

Il Ministro per il tesoro
TREMELLONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 maggio 1963
Registro n. 22 Uff. risc. poste e telec., foglio n. 346. — ANSALONE

(5785)

DECRETO MINISTERIALE 26 gennaio 1963.

Determinazione del valore, delle caratteristiche tecniche e dei termini di validità e di cambio del francobollo commemorativo di Giovanni Pico della Mirandola nel 5° centenario della nascita.

IL MINISTRO
PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 21 del Codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con il regio decreto 1936, n. 645;

Visto l'art. 239 del regolamento per i servizi postali (titolo preliminare e parte prima), approvato con il regio decreto 18 aprile 1940, n. 689;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 1962, n. 1450, con il quale è stata autorizzata fra l'altro l'emissione di un francobollo commemorativo di Giovanni Pico della Mirandola nel 5° centenario della nascita;

Decreta:

Art. 1

Il francobollo di cui alle premesse, emesso nel valore di L. 30, è stampato in rotocalco su carta bianca, liscia, filigranata in chiaro a tappeto di stelle; formato carta: mm. 24 × 40; formato stampa: mm. 21 × 37; la perforatura è formata da n. 14 dentelli su due centimetri.

La vignetta, che poggia sul lato corto del formato, rappresenta il ritratto dell'umanista di profilo, dipinto da autore ignoto (Galleria Uffizi).

In alto, in negativo sul fondo, v'è la leggenda « IOANNES PICUS MIRANDOLA » e le date della nascita e della morte « 1463-1494 ». In basso, fuori quadro e a giorno, la leggenda « POSTE ITALIANE » e il valore.

Colore: nero ardesia.

Art. 2.

Il francobollo di cui all'art. 1 del presente decreto sarà valido agli effetti postali a tutto il 31 dicembre 1964 e sarà ammesso al cambio, purchè non sciupato nè perforato, a tutto il 30 giugno 1965.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 26 gennaio 1963

Il Ministro per le poste e le telecomunicazioni
RUSSO

Il Ministro per il tesoro
TREMELLONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 maggio 1963
Registro n. 22 Uff. risc. poste e telecomunicazioni, foglio n. 352

(5783)

DECRETO MINISTERIALE 22 marzo 1963.

Sostituzione del presidente della Commissione costituita presso il Provveditorato regionale alle opere pubbliche per il Friuli - Venezia Giulia, incaricata di decidere sui ricorsi avverso le determinazioni del prezzo venale degli alloggi, stabilito dalle Commissioni provinciali previste dall'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1959, n. 2.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1959, n. 2, recante norme per la disciplina della cessione in proprietà degli alloggi di tipo popolare ed economico;

Ritenuto che, ai sensi dell'art. 7 del succitato decreto del Presidente della Repubblica n. 2, viene demandata al Ministro per i lavori pubblici la nomina presso ciascun Provveditorato regionale alle opere pubbliche, di una Commissione incaricata di decidere sui ricorsi avverso le determinazioni del prezzo venale degli alloggi stabilito dalle Commissioni provinciali, previste dall'art. 6, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 2;

Visto il decreto ministeriale 10 dicembre 1959, numero 24992, registrato alla Corte dei conti il 29 dicembre 1959, registro n. 54, foglio n. 99, con il quale venne costituita presso la Direzione dei lavori pubblici del Commissariato generale del Governo per il Territorio di Trieste, la Commissione di cui all'art. 7 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 2 nominandone presidente il dott. Roberto Abbamondi, consigliere della Corte di appello di Trieste;

Visto il decreto ministeriale 1° ottobre 1960, n. 14486, registrato alla Corte dei conti il 25 ottobre 1960, registro n. 54, foglio n. 225, mediante il quale venne costituita, presso il Provveditorato regionale alle opere pubbliche per il Friuli-Venezia Giulia, la Commissione incaricata di decidere sui ricorsi avverso le determinazioni del prezzo venale degli alloggi, stabilito dalle Commissioni provinciali, prevista dall'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1959, n. 2, confermandone quale presidente il dottor ing. Roberto Abbamondi predetto e venne disposta la cessione dell'attività della Commissione costituita col citato decreto ministeriale 10 dicembre 1959, n. 24992, a decorrere dal 1° dicembre 1960;

Viste le note numero 3617 e 685 in data 9 novembre 1962 e 21 febbraio 1963, con le quali il presidente della Corte di appello di Trieste nel comunicare che il dottor Abbamondi è stato trasferito ad altra sede, ha designato in sua sostituzione quale presidente della Commissione sopracitata il dott. Mario Cariglia, consigliere di quella Corte medesima;

A termini della legge e del regolamento sulla contabilità generale dello Stato,

Decreta:

Art. 1.

Il dott. Mario Cariglia, consigliere della Corte di appello di Trieste, è nominato presidente della Commissione di cui alle premesse, costituita presso il Provveditorato regionale alle opere pubbliche per il Friuli-Venezia Giulia, in sostituzione del dott. Roberto Abbamondi, trasferito ad altra sede.

Art. 2.

Per ogni giornata di partecipazione alle sedute della Commissione di cui alle premesse, è attribuito al dottor Cariglia, un gettone di presenza nella misura prevista dalla legge 11 gennaio 1956, n. 5.

Art. 3.

Si autorizza sul capitolo 23 del bilancio di questo Ministero per l'esercizio finanziario in corso, l'impegno della somma di L. 20.000 (ventimila) per il titolo di cui all'art. 2.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 22 marzo 1963

Il Ministro: SULLO

Registrato alla Corte dei conti, addì 7 maggio 1963
Registro n. 21 Lavori pubblici, foglio n. 20

(5655)

DECRETO MINISTERIALE 27 maggio 1963.

Composizione della Deputazione della Borsa-merci di Napoli per l'anno 1963.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Vista la legge 20 marzo 1913, n. 272, riguardante l'ordinamento delle Borse di commercio ed il relativo regolamento approvato con regio decreto 4 agosto 1913, numero 1068;

Vista la legge 30 maggio 1950, n. 374, sul ripristino delle Borse-merci;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 16 luglio 1951, con il quale è stata ricostituita la Borsa-merci di Napoli;

Viste le proposte della Camera di commercio, industria e agricoltura di Napoli,

Decreta:

Articolo unico.

La Deputazione della Borsa-merci di Napoli per l'anno 1963 è composta come appresso:

Membri effettivi:

1) Longo dott Giuseppe;
2) Colonna di Stigliano ing. Gustavo;
3) Florio avv. Vincenzo;
4) Marzoli ing. Gianni;
5) Riccio rag. Vincenzo;
6) Bonaiuto comm. Onofrio;
7) D'Ambra comm. Mario.

Membri supplenti:

1) Giobbe comm. Giuseppe;
2) Voiello comm. Attilio;
3) Manzo comm. Sabato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 27 maggio 1963

Il Ministro: COLOMBO

(5789)

DECRETO MINISTERIALE 27 maggio 1963.

Liquidazione coatta amministrativa della Società cooperativa a r. l. « Nettunia », con sede in Civitavecchia (Roma), e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la sentenza dichiarativa dello stato d'insolvenza pronunciata in data 18 aprile 1963 dal Tribunale di Roma, ai sensi dell'art 195 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, nei confronti della Soc. cooperativa a r. l. « Nettunia », con sede in Civitavecchia (Roma);

Ritenuta la necessità di sottoporre l'Ente predetto alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del Codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

La Società cooperativa a r.l. « Nettunia », con sede in Civitavecchia (Roma), costituita in data 11 settembre 1945 per rogito Schillaci Ventura, rep. n. 13228, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del Codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, ed il rag. Giorgio Fumagalli ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 27 maggio 1963

Il Ministro: BERTINELLI

(5743)

DECRETO MINISTERIALE 27 maggio 1963.

Approvazione del regolamento generale della Borsa merci di Perugia.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Vista la legge 20 marzo 1913, n. 272, riguardante l'ordinamento delle Borse di commercio, ed il relativo regolamento approvato con il regio decreto 4 agosto 1913, n. 1068;

Vista la legge 30 maggio 1950, n. 374, sul ripristino delle Borse merci;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 5 aprile 1961, con il quale è stata istituita la Borsa merci di Perugia;

Vista la deliberazione n. 138 in data 15 febbraio 1963, con la quale la Camera di commercio, industria e agricoltura di Perugia ha proposto il regolamento generale della predetta Borsa-merci;

Decreta:

Articolo unico.

E' approvato l'annesso regolamento generale della Borsa-merci di Perugia, composto di 26 (ventisei) articoli.

Roma, addì 27 maggio 1963

Il Ministro: COLOMBO

Regolamento generale della Borsa merci di Perugia - Mercato dell'effettivo

CAPO I

Istituzione, scopo e vigilanza

Art. 1.

La Borsa merci di Perugia istituita con decreto del Presidente della Repubblica in data 5 aprile 1961, è regolata dalle disposizioni della legge 20 marzo 1913, n. 272, del relativo regolamento approvato con regio decreto 4 agosto 1913, n. 1068, e delle successive modificazioni, in quanto applicabili, nonchè dalle disposizioni del presente regolamento e dei regolamenti speciali di borsa.

Art. 2.

La Borsa è il luogo di incontro per lo svolgimento delle contrattazioni di merci, di prodotti e di servizi che possono formare oggetto di scambio, esclusi i beni le cui negoziazioni in base alle disposizioni vigenti si svolgono presso le Borse valori.

Art. 3.

La Borsa è posta sotto la vigilanza del Ministero della industria e del commercio e della Camera di commercio, industria e agricoltura di Perugia.

La stessa Camera provvede all'amministrazione della Borsa.

Per l'esercizio delle funzioni di vigilanza, il presidente della Camera di commercio, industria e agricoltura ed i funzionari della stessa a ciò espressamente delegati, hanno libero accesso in tutti i locali della Borsa. La stessa facoltà hanno pure i funzionari del Ministero dell'industria e del commercio incaricati di funzioni di vigilanza. Le spese necessarie all'esplicazione delle funzioni predette sono a carico della Camera di commercio, industria e agricoltura.

Art. 4.

Le disposizioni di cui all'articolo precedente si applicano anche nel caso che la gestione della Borsa sia data in concessione ai sensi dell'art. 7 del regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 29.

In tal caso gli enti concessionari, indipendentemente dagli obblighi contenuti nell'atto di concessione, hanno l'obbligo di sottoporre i loro statuti e i loro regolamenti interni alla approvazione della Camera di commercio, industria e agricoltura.

CAPO II

La Deputazione

Art. 5.

La Deputazione è composta di cinque membri effettivi e di due supplenti. Essi sono nominati dal Ministro per l'industria e il commercio e durano in carica un anno. La nomina di tre dei suddetti membri effettivi e di due membri supplenti è fatta su designazione della Camera di commercio, industria e agricoltura, la quale deve scegliere le persone da designare fra gli appartenenti alla categoria interessata alla attività della Borsa.

Art. 6.

La Deputazione elegge, fra i suoi membri effettivi, il presidente.

Le deliberazioni sono valide allorchè sono prese con la presenza di almeno quattro membri, ed a maggioranza assoluta dei presenti.

I membri supplenti hanno facoltà di assistere a tutte le adunanze della Deputazione, essi hanno però diritto a voto soltanto quando sostituiscono membri effettivi assenti.

La Deputazione tiene di regola le sue sedute nei locali della Borsa.

Le funzioni di segretario sono disimpegnate dal funzionario della stessa Camera all'uopo delegato.

Art. 7.

La Deputazione sorveglia l'andamento della Borsa e provvede perchè siano osservate le leggi ed i regolamenti vigenti.

Contro le deliberazioni della Deputazione è ammesso ricorso alla Camera di commercio, industria e agricoltura, entro cinque giorni dalla comunicazione.

Contro la decisione della Camera può proporsi ricorso al Ministro per l'industria ed il commercio entro dieci giorni dalla comunicazione.

CAPO III

Il Comitato di Borsa

Art. 8.

Un Comitato, nominato annualmente dalla Camera di commercio, industria e agricoltura, ha il compito:

1) di vigilare affinchè i mediatori non eccedano dai limiti delle loro facoltà;

2) di denunciare alla Deputazione di Borsa i mediatori e gli operatori in genere che, nella esplicazione delle loro attività di borsa, contravvengono alle leggi e ai regolamenti;

3) di sovraintendere alla polizia della Borsa nell'assenza della Deputazione, con l'obbligo di riferire ad essa sul loro operato;

4) di proporre alla Camera di commercio, industria e agricoltura la formazione di contratti-tipo, di regolamenti tecnici, peritali o arbitrali;

5) di provvedere all'accertamento dei prezzi per la formazione del listino di Borsa di cui all'art. 24;

6) di svolgere tutte le altre mansioni che le leggi ed i regolamenti attribuiscono al sindacato dei mediatori.

Art. 9.

Il numero dei membri del Comitato di Borsa è determinato dalla Camera di commercio, industria e agricoltura, sentito il parere della Deputazione.

I membri del Comitato sono scelti fra i mediatori, commercianti, industriali e produttori.

La funzione di membro del Comitato è incompatibile con quella di componente della Deputazione.

Il Comitato elegge nel proprio seno un presidente ed, eventualmente, un vice presidente.

CAPO IV

Ingresso in Borsa

Art. 10.

L'ingresso in Borsa è regolato dalla legge e dai regolamenti.

Chiunque chiede di essere ammesso in Borsa deve nella domanda dichiarare di assoggettarsi alle disposizioni del presente regolamento e, in particolare, alle disposizioni relative all'obbligo dell'arbitrato.

Art. 11.

La Camera di commercio, industria e agricoltura determina i diritti dovuti per il rilascio delle tessere di ingresso.

Essa determina altresì i diritti dovuti per l'uso dei telefoni, dei tavoli, delle cabine e di ogni altro servizio posto a disposizione degli operatori di Borsa.

Art. 12.

Oltre che nei casi previsti dalla legge, sono esclusi dalla Borsa coloro che non eseguono le decisioni arbitrali di Borsa emesse nei loro confronti.

Art. 13.

I provvedimenti di esclusione dalla Borsa, nonché quelli di revoca dell'esclusione stessa debbono dalla Deputazione essere comunicati a tutte le altre Borse della Repubblica.

CAPO V

La mediazione

Art. 14.

I mediatori hanno l'obbligo di fornire alle Camere di commercio, industria e agricoltura e alla Deputazione di Borsa tutte le informazioni relative all'attività da essi svolta in Borsa.

Art. 15.

I compensi dovuti ai mediatori iscritti per gli uffici pubblici loro riservati, nonchè le tariffe per le mediazioni di Borsa, sono quelli risultanti dalla apposita tabella.

CAPO VI

Le contrattazioni

Art. 16.

Gli affari conclusi nella Borsa e con riferimento alle condizioni e agli usi di essa, sono sottoposti alle disposizioni del presente regolamento e dei regolamenti speciali della Borsa medesima.

Art. 17.

Nei locali della Borsa si svolgono le contrattazioni relative alle compre-vendite a trattativa privata su semplice denominazione, o su campione o in base a certificato d'origine o di qualità, con l'adozione di contratti tipo o con patti liberamente convenuti.

La Camera di commercio, industria e agricoltura, sentita la Deputazione di Borsa, può determinare per alcuni prodotti, merci e servizi nomenclature con le relative caratteristiche merceologiche e tecniche, e stabilire in relazione a ciascuna di esse le modalità di esecuzione dei relativi contratti, salvo patto contrario.

Art. 18.

Le compre-vendite coattive e le aste pubbliche previste dal Codice civile sono eseguite da mediatori iscritti.

L'avviso d'asta o di esecuzione coattiva deve contenere le modalità dell'esecuzione.

Art. 19.

Entro la prima quindicina del dicembre di ciascun anno la Camera di commercio, industria e agricoltura, sentiti la Deputazione e il Comitato di Borsa, compila il calendario della Borsa per l'anno successivo e lo sottopone all'approvazione del Ministero dell'industria e del commercio.

Il calendario può limitare i giorni destinati alle riunioni della Borsa a determinati giorni della settimana.

CAPO VII

Le consegne, i pagamenti e la costituzione in mora

Art. 20.

Per i contratti conclusi nella Borsa o con espresso riferimento alla Borsa stessa, valgono, salvo diversa pattuizione, i seguenti termini per la consegna o il ritiro delle merci o dei prodotti e per il pagamento del prezzo:

a) nel caso che la consegna o il ritiro siano stati convenuti con la clausola « immediato » o « prontissimo », essi debbono essere eseguiti entro il terzo giorno non festivo successivo alla conclusione del contratto. Trascorso infruttuosamente tale termine la costituzione in mora deve essere fatta con telegramma di diffida ad adempiere l'obbligo predetto entro 24 ore;

b) nel caso che la consegna o il ritiro siano stati convenuti con la clausola « pronto », i termini predetti sono rispettivamente di giorni otto e di ore 48;

c) nel caso che siano stati convenuti la consegna o il ritiro differiti, se essi non siano eseguiti nel termine convenuto, la costituzione in mora deve essere fatta con telegramma di diffida ad adempiere l'obbligo predetto entro 48 ore;

d) nel caso che sia stato convenuto il pagamento anticipato, la costituzione in mora deve essere fatta con telegramma di diffida ad adempiere l'obbligo predetto entro 24 ore;

e) nel caso che sia stato convenuto il pagamento contro fattura o al mercato successivo alla consegna, trascorso tale termine, la costituzione in mora deve essere fatta con telegramma ad adempiere l'obbligo predetto entro 48 ore.

Nella determinazione dei giorni utili per la consegna o il ritiro delle merci o dei prodotti non si computano i giorni festivi.

Il termine consentito con la diffida ad eseguire la consegna, il ritiro o il pagamento decorre dall'inizio del giorno successivo a quello della spedizione del telegramma, e nel decorso di esso non si comprendono i giorni festivi.

Art. 21.

Trascorso tale termine consentito con la diffida o, in mancanza: otto giorni dal termine fissato, ai sensi delle disposizioni dell'articolo precedente, per la consegna o il ritiro delle merci o dei prodotti o per il pagamento del prezzo, il contratto si risolve e la parte adempiente ha diritto di chiedere l'esecuzione coattiva o comunque il risarcimento del danno.

Art. 22.

Nei contratti a consegne differite ripartite a mesi od a date determinate, le eventuali contestazioni su una consegna, anche se seguite da esecuzione coattiva, non pregiudicano il diritto alle consegne ulteriori.

CAPO VIII

Il listino di Borsa

Art. 23.

Le merci, i prodotti ed i servizi che formano oggetto del listino sono determinati dalla Camera di commercio, industria e agricoltura, sentita la Deputazione di Borsa.

Art. 24.

L'accertamento dei prezzi per la formazione del listino è fatta dal Comitato di Borsa con l'intervento di almeno un componente della Deputazione.

Il Comitato può valersi per il compimento delle relative operazioni di una o più commissioni presiedute ciascuna da un membro del Comitato, assistito da un funzionario della Camera di commercio, industria e agricoltura.

Art. 25.

La Camera di commercio, industria e agricoltura impartisce al Comitato criteri direttivi per la formazione del listino dei prezzi nei limiti delle disposizioni poste dalle leggi e dai regolamenti.

La stessa Camera cura la pubblicazione del listino.

CAPO IX

Componimento delle controversie

Art. 26.

Le questioni insorte in dipendenza di contrattazioni e di contratti svoltisi in Borsa possono essere dalle parti deferiti alla Deputazione o al Comitato per il tentativo di composizione amichevole della controversia.

Nel caso che il tentativo di conciliazione resti infruttuoso, la controversia, salvo che le parti per atto scritto non convengano diversamente, è devoluta alla decisione di un Collegio arbitrale, da nominarsi volta per volta con le modalità determinate da un apposito regolamento arbitrale approvato dalla Camera di commercio, industria e agricoltura.

Gli arbitri agiscono in ogni caso quali amichevoli compositori e hanno facoltà di regolare lo svolgimento del giudizio nel modo che ritengono più opportuno.

Visto, *il Ministro*: COLOMBO

(5742)

DECRETO MINISTERIALE 28 maggio 1963.

Autorizzazione al Laboratorio della Sezione zooprofilattica provinciale di Trento, dipendente dall'Istituto zooprofilattico sperimentale delle Venezie, a compiere esami microbiologici sui campioni di alimenti di origine animale.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto l'art. 1 della legge 30 aprile 1962, n. 283, concernente la disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari;

Ritenuto che, in base alle disposizioni del secondo comma del richiamato articolo, gli esami e le analisi dei campioni debbono essere compiuti dai Laboratori provinciali di igiene e profilassi o da altri laboratori all'uopo autorizzati;

Considerata la necessità di integrare l'attività dei Laboratori provinciali di igiene e profilassi con quella di altri laboratori idonei ad eseguire esami ed analisi sugli alimenti di origine animale;

Decreta:

Il Laboratorio della Sezione zooprofilattica provinciale di Trento, dipendente dall'Istituto zooprofilattico sperimentale delle Venezie, con sede in Padova, è autorizzato a compiere gli esami microbiologici sui campioni di alimenti di origine animale, prelevati ai sensi della legge 30 aprile 1962, n. 283.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 28 maggio 1963

Il Ministro: JERVOLINO

(5787)

DECRETO MINISTERIALE 28 maggio 1963.

Autorizzazione al Laboratorio della Sezione zooprofilattica di Savona, dipendente dall'Istituto zooprofilattico sperimentale del Piemonte e della Liguria, a compiere gli esami microbiologici sui campioni di alimenti di origine animale.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto l'art. 1 della legge 30 aprile 1962, n. 283, concernente la disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari;

Ritenuto che, in base alle disposizioni del secondo comma del richiamato articolo, gli esami e le analisi dei campioni debbono essere compiuti dai Laboratori provinciali di igiene e profilassi o da altri laboratori all'uopo autorizzati;

Considerata la necessità di integrare l'attività dei Laboratori provinciali di igiene e profilassi con quella di altri laboratori idonei ad eseguire esami ed analisi sugli alimenti di origine animale;

Decreta:

Il Laboratorio della Sezione zooprofilattica di Savona, dipendente dall'Istituto zooprofilattico sperimentale del Piemonte e della Liguria, con sede in Torino, è autorizzato a compiere gli esami microbiologici sui campioni di alimenti di origine animale, prelevati ai sensi della legge 30 aprile 1962, n. 283.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 28 maggio 1963

Il Ministro: JERVOLINO

(5788)

DECRETO MINISTERIALE 30 maggio 1963.

Autorizzazione alla S.p.A. « Magazzini centrali italiani » ad ampliare i piazzali interni del Magazzino generale da essa esercitato in Bologna.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visti il regio decreto-legge 1° luglio 1926, n. 2290, sull'ordinamento dei Magazzini generali, convertito in legge con la legge 9 giugno 1927, n. 1159, il relativo regolamento di esecuzione, approvato col regio decreto 16 gennaio 1927, n.126, e le loro successive modificazioni;

Visti i decreti ministeriali 7 giugno 1961 e 3 febbraio 1962, con i quali la S.p.A. Magazzini centrali italiani - Magazzini generali di Bologna, con sede in Bologna, fu autorizzata ad istituire ed esercitare in Bologna, via della Beverara, n. 14, un Magazzino generale per il deposito di merci nazionali, nazionalizzate ed estere;

Visto il decreto ministeriale 20 aprile 1962, con il quale la Società è stata poi autorizzata ad ampliare i piazzali interni del Magazzino generale con uno spazio scoperto recintato della superficie di mq. 20.000 circa nel quale ricevere in deposito autoveicoli di vario tipo, trattori e macchine agricole allo Stato estero, escluse le loro parti di ricambio;

Vista la documentata istanza in data 28 novembre 1962, con la quale la Società chiede di essere autorizzata ad ampliare ulteriormente i piazzali interni del Magazzino generale con uno spazio scoperto recintato della superficie di mq. 15.200 circa, situato in confine sul lato nord nord-est con i preesistenti piazzali e contrassegnato con la lettera « H » nella planimetria allegata alla stessa istanza, da destinare al deposito di autoveicoli di vario tipo, trattori e macchine agricole allo stato estero, escluse le loro parti di ricambio, nonchè a indicare con la lettera « G », invece che con la lettera « D1 », lo spazio scoperto recintato oggetto del decreto ministeriale 20 aprile 1962, allo scopo di evitare possibili confusioni con altro piazzale dello stesso Magazzino, indicato con la lettera « D »;

Visto il parere espresso dalla Camera di commercio, industria e agricoltura di Bologna con la deliberazione n. 428 del 7 dicembre 1962;

Visto il certificato di regolare esecuzione dei progettati lavori di ampliamento, rilasciato dall'Ufficio del Genio civile di Bologna in data 2 gennaio 1963;

Decreta:

Art. 1.

La S.p.A. Magazzini centrali italiani - Magazzini generali di Bologna, con sede in Bologna, è autorizzata ad ampliare i piazzali interni del Magazzino generale da essa esercitato in Bologna, via della Beverara, n. 14, con uno spazio scoperto recintato della superficie di mq. 15.200 circa, situato in confine sul lato nord nord-est con i preesistenti piazzali e contrassegnato con la lettera « H » nella planimetria presentata a corredo della istanza citata nelle premesse.

In detto spazio scoperto possono essere depositati autoveicoli di vario tipo, trattori e macchine agricole allo stasto estero escluse le loro parti di ricambio.

Per le operazioni di deposito si applicano le norme regolamentari e le condizioni di tariffa in vigore per il Magazzino generale.

Art. 2.

La Società predetta è altresì autorizzata a indicare con la lettera « G », invece che con la lettera « D1 », lo spazio scoperto recintato oggetto del decreto ministeriale 20 aprile 1962, di cui alle premesse.

La Camera di commercio, industria e agricoltura di Bologna è incaricata dell'esecuzione del presente decreto che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 30 maggio 1963

p. *Il Ministro per l'industria e per il commercio*
GASPARI

Il Ministro per le finanze
TRABUCCHI

(5820)

DECRETO MINISTERIALE 1° giugno 1963.

Approvazione delle condizioni di polizza per l'aumento periodico del capitale assicurato, presentate dalla Compagnia « Assicurazioni Generali », con sede in Roma.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica del 13 febbraio 1959, n. 449;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, modificato con i regi decreti 4 marzo 1926, n. 519 e 22 aprile 1940, n. 469;

Vista la domanda della Compagnia « Assicurazioni Generali », con sede in Roma, intesa ad ottenere la approvazione delle condizioni particolari di polizza per l'aumento periodico dei capitali assicurati con la polizza originaria;

Decreta:

Sono approvate, secondo il testo debitamente autenticato, le condizioni particolari di polizza per l'aumento periodico dei capitali assicurati con la polizza originaria, presentate dalla Compagnia « Assicurazioni Generali », con sede in Roma.

Roma, addì 1° giugno 1963

p. *Il Ministro*: GASPARI

(5790)

DECRETO MINISTERIALE 1° giugno 1963.

Approvazione delle tariffe e condizioni di polizza relative alle operazioni di capitalizzazione, presentate dalla Società di assicurazioni « Lavoro e Sicurtà », con sede in Milano.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private approvato con decreto del Presidente della Repubblica del 13 febbraio 1959, n. 449;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, modificato con i regi decreti 4 marzo 1926, n. 519, e 22 aprile 1940, n. 469;

Vista la domanda della Società di assicurazioni « Lavoro e Sicurtà », con sede in Milano, intesa ad ottenere l'approvazione delle tariffe e condizioni di polizza, relative alle operazioni di capitalizzazione;

Vista la relazione tecnica;

Decreta:

Sono approvate, secondo il testo debitamente autenticato, le seguenti tariffe e condizioni di polizza relative alle operazioni di capitalizzazione presentate dalla Società di assicurazioni « Lavoro e Sicurtà », con sede in Milano:

1) condizioni generali di polizza relative alle operazioni di capitalizzazione;

2) tariffa relativa alla capitalizzazione a premio annuo;

3) tariffe relative alla capitalizzazione, a premio annuo, per contratti a stipulazione collettiva;

4) tariffa relativa alla capitalizzazione a premio unico.

Roma, addì 1° giugno 1963

p. *Il Ministro*: GASPARI

(5791)

DECRETO MINISTERIALE 1° giugno 1963.

Anticipazione della sessione ordinaria di esami, per il conseguimento di titoli professionali marittimi, presso la Direzione marittima di Bari.

IL MINISTRO PER LA MARINA MERCANTILE

Visto il decreto ministeriale 3 febbraio 1958, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 37 del 12 febbraio 1958, relativo all'istituzione di sessioni ordinarie di esami presso la Direzione marittima di Bari da tenersi nei mesi di gennaio e luglio;

Visto il foglio n. 1135/DM in data 15 maggio 1963, con il quale la Direzione marittima di Bari ha chiesto che, per ragioni di carattere organizzativo, la sessione ordinaria fissata per il mese di luglio sia anticipata al mese di giugno;

Riconosciuta l'opportunità di accogliere tale richiesta;

Decreta:

Articolo unico.

L'art. 1 del decreto ministeriale 3 febbraio 1958 è modificato nel modo seguente:

Presso la Direzione marittima di Bari saranno tenute, nei mesi di gennaio e giugno, sessioni di esami per il conseguimento dei titoli di « capitano di lungo corso », di « aspirante capitano di lungo corso », di « capitano di macchina », di « aspirante capitano di macchina » e della specializzazione alla pesca, di cui agli articoli 248, 250, 266 e 267 del regolamento per la esecuzione del Codice della navigazione (navigazione marittima) approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328, e successive modifiche.

Roma, addì 1° giugno 1963

Il Ministro: MACRELLI

(5777)

DECRETO MINISTERIALE 7 giugno 1963.

Classificazione fra le comunali di una strada in provincia di Udine.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Vista la legge 12 febbraio 1958, n. 126;

Vista la deliberazione in data 30 dicembre 1962, n. 55, con la quale il comune di Rivignano (Udine) ha espresso

parere favorevole alla classificazione tra le comunali della strada di bonifica « S. Marizzutta-Sella » (tratto sud), costruita dal Consorzio di 2° grado per la trasformazione fondiaria della Bassa Friulana (Udine) - Consorzio di Bonifica del Tagliamento - della lunghezza complessiva di km. 0 + 950;

Visto il voto n. 923 emesso dal Consiglio superiore dei lavori pubblici nell'adunanza del 14 maggio 1963, con il quale detto Consesso ha espresso parere favorevole alla classificazione tra le comunali della strada in parola;

Ritenuto che per la strada suindicata ricorrono le condizioni volute dagli articoli 7 e 10 della citata legge 12 febbraio 1958, n. 126;

Decreta:

La strada di bonifica denominata « S. Marizzutta-Sella » (tratto Sud) di cui alle premesse è classificata comunale ed inclusa nell'elenco del comune di Rivignano (Udine).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 7 giugno 1963

Il Ministro: SULLO

(5781)

DECRETO MINISTERIALE 7 giugno 1963.

Classificazione tra le provinciali di una strada in provincia di Latina.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Vista la legge 12 febbraio 1958, n. 126;

Vista la delibera in data 23 maggio 1961, n. 10/BC, con la quale l'Amministrazione provinciale di Latina ha chiesto la classificazione a provinciale della strada « Mediana », Borgo Isonzo - strada provinciale Picarello - strada provinciale Migliara 45 (casa cantoniera) - strada provinciale Migliara 46 (osteria) - strada provinciale Migliara 51 (casa cantoniera Cerasella) - strada provinciale Migliara 54 (casa cantoniera Pecorone) - San Vito (km. 25 + 093);

Visto il voto 14 maggio 1963, n. 1030, con il quale il Consiglio superiore dei lavori pubblici ha riconosciuto che la strada in parola ha i requisiti voluti dall'art. 4 della citata legge;

Ritenuto che la suddetta strada può pertanto, essere classificata provinciale ai sensi dell'art. 5 della legge medesima;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti della legge 12 febbraio 1958 n. 126, è classificata provinciale la strada « Mediana », Borgo Isonzo (Latina) - strada provinciale Picarello - strada provinciale Migliara 45 (casa cantoniera) - strada provinciale Migliara 47 (osteria) - strada provinciale Migliara 51 (casa cantoniera Cerasella) - strada provinciale Migliara 54 (casa cantoniera Pecorone) - San Vito (km. 25 + 093).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 7 giugno 1963

Il Ministro: SULLO

(5782)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Approvazione dello statuto della Cassa di soccorso per il personale dipendente dalla Società Cooperativa Trasporti Pratesi - C.A.P., con sede in Prato (Firenze).

Con decreto 15 maggio 1963 del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale di concerto con il Ministro per i trasporti, è stato approvato lo statuto della Cassa di soccorso per il personale addetto agli autoservizi di linea extraurbani in concessione alla Società Cooperativa Trasporti Pratesi - C.A.P., con sede in Prato (Firenze).

(5424)

Approvazione dello statuto della Cassa di soccorso per il personale dipendente dalla Società C.A.T. - Compagnia Autolinee Tiberine, con sede in Firenze.

Con decreto 15 maggio 1963 del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale di concerto con il Ministro per i trasporti, è stato approvato lo statuto della Casa di soccorso per il personale addetto agli autoservizi di linea extraurbani in concessione alla Società C.A.T. - Compagnia Autolinee Tiberine, con sede in Firenze.

(5425)

Approvazione dello statuto della Cassa di soccorso per il personale dipendente dalla Società Scarcia Autolinee, esercizio in Foggia, con sede sociale in Bari.

Con decreto 15 maggio 1963 del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale di concerto con il Ministro per i trasporti, è stato approvato lo statuto della Cassa di soccorso per il personale addetto agli autoservizi di linea extraurbani in concessione alla Società Scarcia Autolinee, esercizio in Foggia, con sede sociale in Bari.

(5426)

Approvazione dello statuto della Cassa di soccorso per il personale dipendente dalla Ditta Giovanni Soffietti, con sede in Torino.

Con decreto 15 maggio 1963 del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale di concerto con il Ministro per i trasporti, è stato approvato lo statuto della Cassa di soccorso per il personale addetto agli autoservizi di linea extraurbani in concessione alla Ditta Giovanni Soffietti, con sede in Torino.

(5427)

Approvazione dello statuto della Cassa di soccorso per il personale dipendente dalla Società Automobilistica Perosa Alte Valli - S.A.P.A.V., con sede in Pinerolo (Cuneo).

Con decreto 15 maggio 1963 del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale di concerto con il Ministro per i trasporti, è stato approvato lo statuto della Cassa di soccorso per il personale addetto agli autoservizi di linea extraurbani in concessione alla Società Automobilistica Perosa Alte Valli - S.A.P.A.V., con sede in Pinerolo (Cuneo).

(5428)

Approvazione dello statuto della Cassa di soccorso per il personale dipendente dalla Società Fontaneto e Baranzelli, con sede in Cressa (Novara).

Con decreto 15 maggio 1963 del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale di concerto con il Ministro per i trasporti, è stato approvato lo statuto della Cassa di soccorso per il personale addetto agli autoservizi di linea extraurbani in concessione alla Società Fontaneto e Baranzelli, con sede in Cressa (Novara).

(5429)

Approvazione dello statuto della Cassa di soccorso per il personale dipendente dalla Società S.A.R.A. - Società Aziende Riunite Autoservizi, con sede in Trieste.

Con decreto 15 maggio 1963 del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale di concerto con il Ministro per i trasporti, è stato approvato lo statuto della Cassa di soccorso per il personale addetto agli autoservizi di linea extraurbani in concessione alla Società S.A.R.A. - Società Aziende Riunite Autoservizi, con sede in Trieste.

(5430)

Approvazione dello statuto della Cassa di soccorso per il personale dipendente dalla Ditta autoservizi Vittorio Sergas, con sede in Trieste.

Con decreto 15 maggio 1963 del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale di concerto con il Ministro per i trasporti, è stato approvato lo statuto della Cassa di soccorso per il personale addetto agli autoservizi di linea extraurbani in concessione alla Ditta autoservizi Vittorio Sergas, con sede in Trieste.

(5431)

Approvazione dello statuto della Cassa di soccorso per il personale dipendente dalla Ditta autoservizi Giuseppe Tambellini, con sede in Lucca.

Con decreto 15 maggio 1963 del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale di concerto con il Ministro per i trasporti, è stato approvato lo statuto della Cassa di soccorso per il personale addetto agli autoservizi di linea extraurbani in concessione alla Ditta autoservizi Giuseppe Tambellini, con sede in Lucca.

(5432)

Approvazione dello statuto della Cassa di soccorso per il personale dipendente dalla Società « La Verbania », con sede in Verbania (Novara).

Con decreto 15 maggio 1963 del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale di concerto con il Ministro per i trasporti, è stato approvato lo statuto della Cassa di soccorso per il personale addetto agli autoservizi di linea extraurbani in concessione alla Società « La Verbania », con sede in Verbania (Novara).

(5433)

Approvazione dello statuto della Cassa di soccorso per il personale dipendente dalla Società A.N.I. - Autolinee Novaresi Interregionali, con sede in Novara.

Con decreto 15 maggio 1963 del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale di concerto con il Ministro per i trasporti, è stato approvato lo statuto della Cassa di soccorso per il personale addetto agli autoservizi di linea extraurbani in concessione alla Società A.N.I. - Autolinee Novaresi Interregionali, con sede in Novara.

(5434)

Approvazione dello statuto della Cassa di soccorso per il personale dipendente dalla Società R.A.M.A., con sede in Grosseto.

Con decreto 15 maggio 1963 del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale di concerto con il Ministro per i trasporti, è stato approvato lo statuto della Cassa di soccorso per il personale addetto agli autoservizi di linea extraurbani in concessione alla Società R.A.M.A., con sede in Grosseto.

(5454)

Sostituzione dei liquidatori della Società cooperativa agricola « La Garibaldina », con sede in Furtei (Cagliari)

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 13 maggio 1963 il sig. Giuseppe Scanu è stato nominato, ai sensi dell'art. 2545 Codice civile, liquidatore della Società cooperativa agricola « La Garibaldina », con sede in Furtei (Cagliari), già sciolta con deliberazione dell'assemblea in data 21 luglio 1960, in sostituzione dei liquidatori ordinari.

(5475)

Proroga della gestione commissariale della Società cooperativa edilizia « La Volontà Italica », con sede in Roma.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 15 maggio 1963 i poteri conferiti all'avv. Gregorio Vitale, commissario governativo della Società cooperativa edilizia « La Volontà Italica », con sede in Roma, sono stati prorogati dal 15 maggio al 15 luglio 1963.

(5476)

Scioglimento di cinque società cooperative di varie Provincie

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 25 maggio 1963 le seguenti società cooperative sono sciolte ai sensi dell'art. 2544 del Codice civile, senza far luogo alla nomina dei liquidatori, non essendovi rapporti patrimoniali da definire:

1) Società cooperativa edilizia « Santa Chiara », fra insegnanti elementari di Ascoli Piceno, con sede in Ascoli Piceno, costituita per rogito Alleva in data 21 novembre 1953, repertorio n. 7551;

2) Società coperativa « Consorzio provinciale fra cooperative Edilcasa », con sede in Modena, costituita per rogito Giannotti, in data 19 marzo 1958, repertorio n. 5501/1984;

3) Società cooperativa « Operai meridionali », con sede in Napoli, costituita per rogito Sica in data 17 gennaio 1957, repertorio n. 43662;

4) Società cooperativa « Canapini di Fiesso Umbertiano », con sede in Fiesso Umbertiano (Rovigo), costituita per rogito Del Mercato in data 13 dicembre 1955, repertorio n. 4999;

5) Società cooperativa di lavoro, con sede in Duino Aurisina (Trieste), costituita in data 4 luglio 1956.

(5474)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Diffida per smarrimento di certificato di abilitazione provvisoria all'esercizio professionale

L'ing. Mario Graziano, nato a Napoli l'11 ottobre 1923 ha dichiarato di avere smarrito il certificato di abilitazione provvisoria all'esercizio della professione di ingegnere, rilasciatogli dalla Università di Napoli in data 29 aprile 1947.

Se ne dà notizia ai sensi degli articoli 50 e 71 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo alla Università di Napoli.

(5547)

Diffida per smarrimento di certificato sostitutivo di diploma di laurea

Il dott. Walter Poggi, nato ad Arezzo il 2 luglio 1927, ha dichiarato di avere smarrito il proprio certificato sostitutivo a tutti gli effetti del diploma di laurea in medicina e chirurgia rilasciatogli dall'Università di Siena il 1° marzo 1954.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo all'Università di Siena.

(5472)

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 14 gennaio 1963, registrato alla Corte dei conti il 9 maggio 1963, registro n. 31, foglio n. 252, è stato respinto, in conformità del parere espresso dal Consiglio di Stato nella adunanza del 4 ottobre 1962, il ricorso straordinario proposto dal prof. Ercole Di Marco, già preside del Liceo-ginnasio « P. Albertelli » di Roma avverso il provvedimento ministeriale n. 14015 del 20 febbraio 1958, con il quale veniva comunicato al predetto che non aveva titolo per ottenere la reintegrazione degli assegni di indennità di carovita per la madre.

(5471)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Passaggio dal Demanio al patrimonio dello Stato di un terreno in alveo del fiume Piave, in comune di Pederobba (Treviso).

Con decreto 21 maggio 1963, n. 308/1, del Ministro per i lavori pubblici, di concerto col Ministro per le finanze è stato disposto il passaggio dal Demanio al patrimonio dello Stato del terreno in alveo del fiume Piave, segnato nel catasto del comune di Pederobba (Treviso), alla Sezione *A*, foglio VIII, mappale 8½ (Ha 2.29.55); al foglio IX, mappale 9½ (Ha 3.57.55); al foglio XII, mappale 296½ (Ha 0.25.30) di complessivi Ha 6.12.40 ed indicato nella planimetria rilasciata il 9 ottobre 1962, in scala 1:2000, dall'Ufficio tecnico erariale di Treviso, planimetria che fa parte integrante del decreto stesso.

(5508)

Esclusione dall'elenco delle zone sismiche di 2ª categoria del territorio della frazione Lucrezia del comune di Cartoceto.

Con decreto del Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici di concerto con il Ministro Segretario di Stato per l'interno in data 15 aprile 1963, n. 149/1951, è stato cancellato dall'elenco delle zone sismiche di 2ª categoria allegato alla legge 25 novembre 1962, n. 1684, il territorio della frazione Lucrezia del comune di Cartoceto compreso tra le seguenti linee di confine:

1) da località « Ponte Murello » a località « C. Curvina » lungo il confine nord-orientale del territorio comunale;

2) da località « C. Curvina » lungo la strada campestre fino a località « Cerquelle »;

3) da località « Cerquelle » lungo il confine sud occidentale del territorio comunale fino a 100 metri oltre l'asse della Strada statale n. 3 Flaminia in direzione nord-ovest;

4) linea lungo la Strada statale n. 3 Flaminia a 100 metri dall'asse di questa verso nord-ovest, senza però superare la sponda destra del R. Secco ove la distanza di questo dall'asse stradale risulti inferiore a 100 metri fino a località « Ponte Murello ».

(5712)

MINISTERO DELLA SANITA'

Autorizzazione all'Amministrazione dell'Ospedale civile « Santa Maria del Prato » di Feltre (Belluno), a modificare l'art. 11 del regolamento della scuola per infermiere ed infermieri generici istituita con decreto interministeriale 18 settembre 1959.

Con decreto in data 18 maggio 1963, n. 300.7.III.10/1.2565 del Ministro per la sanità di concerto con il Ministro per la pubblica istruzione, l'Amministrazione dell'Ospedale civile « Santa Maria del Prato » di Feltre, viene autorizzata a modificare l'art. 11 del regolamento della scuola per infermiere ed infermieri generici istituita con decreto interministeriale numero 300.7.III.10.1.853 del 18 settembre 1959.

(5661)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 112

Corso dei cambi del 14 giugno 1963 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	621,97	621,85	621,90	621,95	621,80	622,05	621,90	622 —	622,05	621,95
$ Can.	576,60	576,10	576,25	576,15	575 —	576,75	576,10	576,35	576,25	576,25
Fr. Sv.	143,89	143,84	143,83	143,86	143,80	143,90	143,83	143,90	143,93	143,88
Kr. D.	90,11	90,05	90,09	90,15	90,05	90,10	90,135	90,07	90,11	90,10
Kr. N.	87,10	87,04	87,10	87,07	87,05	87,09	87,06	87,07	87,10	87,10
Kr. Sv.	119,98	120,01	120 —	120,03	120 —	120 —	120,02	119,97	120 —	120 —
Fol.	172,80	172,81	172,83	172,825	172,75	172,73	172,83	172,75	172,74	172,73
Fr. B.	12,47	12,462	12,465	12,4655	12,455	12,46	12,463	12,46	12,46	12,46
Franco francese	126,92	126,91	126,91	126,935	126,90	126,90	126,925	126,92	126,96	126,90
Lst.	1741,82	1741,25	1741,50	1741,60	1741 —	1741,60	1741,52	1741,70	1741,65	1741,25
Dm. occ.	156,23	156,17	156,24	156,25	156,15	156,25	156,23	156,22	156,23	156,22
Scell. Austr.	24,09	24,07	24,11	24,10	24,05	24,10	24,10125	24,07	24,10	24,10
Escudo Port.	21,71	21,69	21,7225	21,72	21,70	21,72	21,71	21,70	21,72	21,72

Media dei titoli del 14 giugno 1963

Titolo	Valore
Rendita 5 % 1935	107,925
Redimibile 3,50 % 1934	92,85
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	89,175
Id. 5 % (Ricostruzione)	100,30
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	99,10
Id. 5 % (Città di Trieste)	99,20
Id. 5 % (Beni Esteri)	99 —
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1964)	100,30
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1965)	100,775
Id. 5 % (» 1° aprile 1966)	101,65
Id. 5 % (» 1° gennaio 1968)	102,025
Id. 5 % (» 1° aprile 1969)	102,35
Id. 5 % (» 1° gennaio 1970)	102,825
Id. 5 % (» 1° gennaio 1971)	102,775
B. T. Poliennali 5 % (» 1° ottobre 1966)	101,075

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 14 giugno 1963

Valuta	Cambio
1 Dollaro USA	621,925
1 Dollaro canadese	576,125
1 Franco svizzero	143,845
1 Corona danese	90,142
1 Corona norvegese	87,065
1 Corona svedese	120,025
1 Fiorino olandese	172,827
1 Franco belga	12,464
1 Franco francese	126,93
1 Lira sterlina	1741,56
1 Marco germanico	156,24
1 Scellino austriaco	24,101
1 Escudo Port.	21,715

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA DIFESA - ESERCITO

Concorso, per titoli, per il reclutamento straordinario di dodici capitani in servizio permanente effettivo dell'Arma dei carabinieri.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Vista la legge 9 maggio 1940, n. 368, concernente l'ordinamento dell'Esercito, e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle disposizioni sul reclutamento degli ufficiali dell'Esercito, approvato con regio decreto 14 marzo 1938, n. 596, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 48, e successive modificazioni ed estensioni, concernente norme a favore del personale ex combattente;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 febbraio 1948, n. 1116, contenente norme per l'applicazione agli addetti ai lavori di bonifica dei campi minati dei benefici previsti dalle vigenti disposizioni a favore dei combattenti e dei reduci di guerra;

Vista la legge 15 luglio 1950, n. 539, concernente l'applicabilità ai mutilati ed invalidi per servizio ed ai congiunti dei caduti per servizio dei benefici spettanti ai mutilati ed invalidi di guerra ed ai congiunti dei caduti in guerra;

Vista la legge 23 febbraio 1952, n. 93, che ratifica, con modificazioni, il decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, recante norme per la concessione di benefici ai combattenti della seconda guerra mondiale;

Vista la legge 4 marzo 1952, n. 137, concernente l'assistenza a favore dei profughi;

Vista la legge 10 aprile 1954, n. 113, sullo stato degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 365, concernente benefici a favore degli orfani di guerra;

Vista la legge 6 febbraio 1963, n. 96, con la quale è stata data facoltà al Ministro per la difesa di bandire un concorso per titoli per il reclutamento straordinario di capitani in servizio permanente nell'Arma dei carabinieri, nel limite massimo di un quarantesimo del ruolo dei capitani dell'Arma stessa, di cui alla tabella n. 1 annessa alla legge 16 novembre 1962, n. 1622;

Visto il decreto ministeriale 27 febbraio 1962, concernente delega di firma ai Sottosegretari di Stato per la difesa;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per titoli per il reclutamento di dodici capitani dell'Arma dei carabinieri in servizio permanente effettivo riservato ai capitani di complemento dell'Arma stessa che alla data di scadenza del termine per la presentazione delle documentate domande, si trovino nella posizione di richiamati o trattenuti alle armi da non meno di 10 anni.

Art. 2.

Gli aspiranti, che non dovranno aver superato, alla data del presente bando il 45° anno di età, dovranno produrre domanda di ammissione al concorso su carta da bollo da L. 200 indirizzata al Ministero della difesa-Esercito.

La domanda dovrà essere presentata unitamente ai documenti richiesti al Comando del Corpo od Ente al quale il concorrente è in forza entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Tale domanda dovrà contenere le seguenti indicazioni:

a) nome e cognome, luogo e data di nascita;

b) stato civile. Il concorrente è tenuto a segnalare tempestivamente al Ministero della difesa-Esercito (Direzione generale personale ufficiali) ed al Comando generale dell'Arma di carabinieri ogni variazione del proprio stato civile che venga a verificarsi durante l'espletamento del concorso;

c) documenti e titoli allegati alla domanda;

d) residenza della famiglia di origine ed, eventualmente, di quella della moglie;

e) recapito. Ogni variazione relativa al recapito dovrà essere direttamente, e nel modo più celere, segnalata al Ministero della difesa-Esercito (Direzione generale personale ufficiali).

Alla domanda, oltre a quei documenti che il candidato ritenesse utili ai fini della valutazione dei titoli di cui alla lettera *d*) dell'articolo 9 del presente bando, dovrà essere allegato uno dei sottoindicati titoli di studio (diploma originale o copia autentica ovvero certificato con votazioni avente valore di originale):

diploma di maturità classica;

diploma di maturità scientifica;

diploma di abilitazione, rilasciato dagli Istituti tecnici commerciali, industriali, agrari, nautici e per geometri;

diploma di abilitazione magistrale.

L'ammissione degli ufficiali che abbiano conseguito il titolo di studio all'estero è subordinata al riconoscimento, da parte del Ministero della pubblica istruzione, della equipollenza del titolo stesso ad uno dei titoli sopraelencati.

L'eventuale inoltro di un titolo di studio superiore non dispensa dall'obbligo di produrre uno di quelli prescritti dal presente articolo.

Art. 3.

Il Ministro per la difesa si riserva la facoltà di escludere dal concorso gli ufficiali ai quali non ritenesse di poter consentire il trasferimento nel servizio permanente dell'Arma dei carabinieri.

Art. 4.

Ai fini dell'applicazione dei benefici previsti dalle vigenti disposizioni a favore dei profughi, dei congiunti dei caduti in guerra e degli invalidi di guerra e assimilati, gli interessati potranno inoltre allegare i seguenti documenti:

1) i profughi dai territori di confine che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, l'attestazione prevista dall'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° giugno 1948, in carta bollata da L. 200, rilasciata dal prefetto della Provincia in cui risiedono o, se non abbiano la residenza nel territorio dello Stato, dal prefetto di Roma;

2) i profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Somalia, quelli dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano, i profughi da territori esteri, nonchè quelli da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra, che si trovino nelle condizioni previste dalla legge 4 marzo 1952, n. 137, dovranno presentare una attestazione del prefetto della Provincia in cui hanno la residenza, in carta da bollo da L. 200;

3) gli orfani dei caduti in guerra o nella lotta di liberazione o dei caduti civili per fatti di guerra o per i fatti di Modagiscio dell'11 gennaio 1948; un certificato su carta da bollo da L. 200, rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione e l'assistenza degli orfani;

4) gli orfani dei caduti per servizio, il mod. 69-*ter* (su carta da bollo da L. 200), rilasciato a nome del padre del concorrente dall'Amministrazione alla dipendenza della quale l'impiegato è deceduto;

5) i figli degli invalidi di guerra o della lotta di liberazione, ovvero i figli degli invalidi civili per fatti di guerra o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, la dichiarazione mod. 69 rilasciata in carta da bollo da L. 200 dal Ministero del tesoro (Direzione generale delle pensioni di guerra) a nome del padre del concorrente, oppure un certificato, su carta da bollo da L. 200, del sindaco del Comune di residenza;

6) i figli dei mutilati ed invalidi per servizio, il modello 69-*ter*, su carta da bollo da L. 200, rilasciato a nome del padre del concorrente dall'Amministrazione al servizio della quale l'impiegato ha contratto l'invalidità.

Norme cui dovranno attenersi le autorità riceventi

Art. 5.

Le autorità militari competenti a ricevere le domande:

non daranno corso alle domande presentate oltre il termine stabilito dal precedente art. 2;

faranno risultare, con dichiarazione da riportarsi in calce alla domanda del concorrente, la data di presentazione della domanda stessa debitamente documentata, tenendo presente che nessun documento può essere accettato dopo il termine prescritto;

completeranno la documentazione con:

a) libretto personale aggiornato con documento caratteristico (scheda valutativa o rapporto informativo in conformità delle disposizioni di cui alla circolare n. 83, dispensa 7ª Giornale militare 1963), che si riferisca al periodo di servizio

la cui data terminale coincida con quella di scadenza per la presentazione delle domande di ammissione o che risulti ad essa anteriore di non oltre trenta giorni. Nel primo caso sul frontespizio del documento stesso dovrà essere apposta la seguente annotazione: «Redatto in base a quanto previsto dalla lettera *a*) dell'art. 5 del bando di concorso indetto con decreto ministeriale 15 maggio 1963 cui l'interessato ha chiesto di partecipare;

b) una dichiarazione di completezza del libretto personale rilasciata dall'ufficiale interessato ai sensi della circolare ministeriale n. 6/130/5/SC. in data 22 gennaio 1957;

c) una copia dello stato di servizio aggiornato.

In luogo del libretto personale e della copia dello stato di servizio possono essere prodotte copie fotografiche dei documenti stessi;

d) una dichiarazione di visita medico-collegiale dalla quale risultino, in modo evidente, i particolari requisiti fisici e l'attuale effettivo possesso della idoneità dell'aspirante al servizio militare incondizionato quale ufficiale in servizio permanente effettivo dell'Arma dei carabinieri.

Le domande, corredate di tutti i documenti, saranno inoltrate, con ogni urgenza, al Comando generale dell'Arma dei caribinieri per l'istruzione; copia del foglio di trasmissione sarà, a cura delle autorità militari stesse, inviato per conoscenza, con le complete generalità dell'aspirante al concorso, al Ministero della difesa-Esercito (Direzione generale personale ufficiali).

Il predetto Comando generale provvederà a far assumere informazioni di rito allegandole in originale alle documentate domande che trasmetterà al Ministero per le decisioni definitive.

Art. 6.

I competenti Comandi di Corpo, appena saranno venuti in possesso delle domande di ammissione al concorso, segnaleranno con lettera, direttamente al Comando generale della Arma dei carabinieri, l'avvenuta presentazione, comunicando tutti i dati di cui alle lettere *a*), *b*), *d*) ed *e*), dell'art. 2 e di cui alle lettere *a*), *b*), *c*) e *d*) dell'art. 9, al fine di rendere possibile l'immediato inizio della procedura per l'istruttoria delle pratiche.

Disporranno quindi che gli aspiranti siano subito avviati agli ospedali militari indicati nel successivo art. 7, per subirvi i prescritti accertamenti medico-legali.

Art. 7.

L'idoneità fisica dei concorrenti sarà accertata mediante visita medico-collegiale presso l'Ospedale militare della sede del Comando militare territoriale nel cui territorio è dislocato il Corpo di residenza, nonchè presso gli Ospedali militari di Cagliari (per i residenti in Sardegna), Genova, Milano, Verona, Bologna e Bari.

La Commissione per detta visita medico-collegiale sarà composta dal direttore dell'ospedale (presidente) e da due ufficiali medici in servizio permanente effettivo (membri) dei quali uno potrà essere subalterno.

Per i concorrenti residenti in Sardegna, la Commissione sarà costituita da un ufficiale medico superiore in servizio permanente effettivo (presidente) delegato dal direttore dello Ospedale militare di Cagliari e da due ufficiali medici possibilmente in servizio permanente effettivo (membri) dei quali uno potrà essere subalterno.

La Commissione medica accerterà, con giusto rigore, se i candidati siano dotati di robusta costituzione fisica con regolare conformazione scheletrica e valido sviluppo muscolare, siano immuni da imperfezioni dei vari organi ed apparati (specialmente in rapporto alle doti di resistenza fisica) e diano, in complesso, pieno affidamento di poter bene disimpegnare lo speciale servizio dell'Arma in pace ed in guerra.

La Commissione sanitaria dovrà, inoltre, accertare che i candidati:

1) siano di statura non inferiore a mt. 1,68;

2) abbiano «visus» pari a 10/10 in ciascun occhio, corretto l'eventuale vizio di refrazione che non dovrà, in ogni caso, superare i seguenti limiti massimi:

a) miopia ed ipermetropia: 4 D. in ciascun occhio;

b) astigmatismo regolare (miopico ed ipermetropico): 4 D. in uno degli assi principali;

c) astigmatismo misto: 4 D. quale somma dello astigmatismo miopico ed ipermetropico;

3) percepiscano la voce ordinaria di conversazione ad otto o più metri da un lato ed a più di cinque metri dall'altro (VOC. = Au. m. 8, Au. + m. 5).

Saranno cause di inidoneità i disturbi della parola (dislalia e disartria) anche se in forme lievi.

Saranno eseguiti gli esami sussidiari del caso e, per tutti i candidati, l'esame radiografico del torace.

Dal verbale di visita medico-collegiale devono specificatamente risultare: la statura, il peso e il perimetro toracico di ogni candidato.

Il giudizio sarà comunicato all'interessato seduta stante e, in caso di accettazione, il relativo verbale sarà subito trasmesso all'ente che lo ha richiesto.

Le visite di appello per gli aspiranti che non accettino il giudizio di non idoneità, saranno effettuate da apposite Commissioni costituite presso le Direzioni di sanità dei Comandi militari territoriali e composte dal direttore di sanità (presidente) e da due ufficiali medici superiori in servizio permanente effettivo (membri) con la esclusione di quegli ufficiali che avessero fatto parte della Commissione per la visita di prima istanza.

Per i concorrenti residenti in Sardegna, la visita di appello dovrà essere praticata da una Commissione presieduta dal direttore dell'Ospedale militare di Cagliari.

Ove occorra esame da parte di ufficiali medici specialisti, anche questi devono essere diversi da quelli eventualmente consultati nella precedente visita, facendo ricorso, se necessario, a medici civili.

Il giudizio di appello sarà definitivo e i relativi verbali di visita dovranno essere inviati, con la massima sollecitudine, al Comando interessato.

Le Commissioni (di prima istanza o di appello), eseguiti tutti gli esami prescritti, dovranno pronunciarsi in modo esplicito e definitivo sulla incondizionata idoneità, o meno, del candidato al servizio in pace e in guerra, quale capitano dei carabinieri in servizio permanente effettivo essendo esclusa la pronuncia di giudizio sospensivo.

I concorrenti dichiarati inabili anche nella visita di appello o che ad essa abbiano rinunciato, saranno eliminati dal concorso. Per costoro il Comando generale dell'Arma dei carabinieri trasmetterà al Ministero della difesa-Esercito (Direzione generale personale ufficiali) il verbale di visita medica unitamente alla sola domanda prodotta dal candidato.

In ogni caso il Ministero si riserva la facoltà di far sottoporre i candidati a visita medica presso il Collegio medico legale.

I candidati che, senza giustificato motivo, non si presentassero a visita alla data stabilita dalle autorità saranno considerati senz'altro rinunciatari al concorso.

Norme concernenti la Commissione giudicatrice per la valutazione dei titoli e la graduatoria.

Art. 8.

La valutazione dei titoli posseduti da ciascun candidato è fatta da apposita Commissione da nominarsi con successivo decreto ministeriale, che sarà così composta:

un ufficiale in servizio permanente di grado non inferiore a generale di brigata, presidente;

quattro ufficiali in servizio permanente di grado non inferiore a tenente colonnello, membri;

un impiegato della carriera direttiva di qualifica non superiore a direttore di sezione, segretario senza diritto a voto.

Art. 9.

I titoli da valutare, che devono essere posseduti alla data del bando di concorso, sono i seguenti:

a) titolo di studio;

b) benemerenze di guerra e di servizio d'istituto;

c) titoli riferentisi alle qualità professionali e militari;

d) ogni altro eventuale titolo, ricompensa o benemerenza.

Per la valutazione dei titoli sopraindicati è assegnato un massimo di 110 punti ripartiti nel modo seguente:

15 punti per i titoli di cui alla lettera *a*);

25 punti per i titoli di cui alla lettera *b*);

50 punti per i titoli di cui alla lettera *c*);

20 punti per i titoli di cui alla lettera *d*).

Coloro che non abbiano riportato almeno 25 punti per i titoli di cui alla lettera *c*) saranno dichiarati non idonei.

Ogni componente della Commissione giudicatrice può disporre, per ciascuno dei titoli di cui alle precedenti lettere *a*), *b*), *c*) e *d*) soltanto di un quinto del punto massimo stabilito per ciascuno dei titoli stessi.

Art. 10.

La graduatoria del concorso sarà formata in base al punteggio risultante dalla valutazione dei titoli di cui al precedente art. 9.

A parità di punteggio saranno osservate le preferenze di cui al regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, e successive modificazioni.

La graduatoria dei concorrenti dichiarati idonei, da approvarsi con decreto ministeriale, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Giornale militare ufficiale.

Art. 11.

Gli idonei compresi nella graduatoria che si trovino nel numero dei posti messi a concorso saranno dichiarati vincitori del concorso medesimo e nominati capitani in servizio permanente nell'Arma dei carabinieri anche in soprannumero allo organico del grado.

Essi assumeranno l'anzianità assoluta corrispondente a quella attribuita all'ultimo pari grado iscritto nel ruolo nell'anno in cui viene espletato il concorso.

L'anzianità relativa sarà determinata dal posto conseguito nella graduatoria finale di merito, tenendo conto che il predetto ultimo pari grado iscritto nel ruolo nell'anno dovrà precedere i vincitori del concorso.

Il soprannumero di cui al comma precedente sarà riassorbito con le prime vacanze che si formeranno nel grado per effetto delle promozioni al grado superiore.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 15 maggio 1963

p. *Il Ministro*: PELIZZO

Registrato alla Corte dei conti, addì 3 giugno 1963
Registro n. 39, foglio n. 179

(5763)

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso a venticinque posti di operaio, indetto con decreto ministeriale 30 giugno 1961.

Si dà notizia che la dispensa n. 21 in data 25 maggio 1963 del Giornale militare ufficiale del Ministero della difesa-Esercito ha pubblicato il decreto ministeriale 5 marzo 1963, registrato alla Corte dei conti il 22 aprile 1963 (registro n. 30, foglio n. 279), che approva la graduatoria di merito nonchè quella dei vincitori del concorso a venticinque posti di operaio, indetto con decreto ministeriale 30 giugno 1961.

(5764)

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Concorso per titoli ed esami a cinquantaquattro posti di consigliere di 3ª classe del ruolo organico della carriera direttiva del personale amministrativo dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici.

IL MINISTRO PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, che reca norme di esecuzione del citato testo unico;

Vista la legge 27 febbraio 1958, n. 119, contenente disposizioni particolari sullo stato giuridico e sull'ordinamento delle carriere del personale postelegrafonico;

Vista la legge 18 febbraio 1963, n. 81, recante modifiche ed integrazioni alla succitata legge 27 febbraio 1958, n. 119, per la parte riguardante l'Azienda di Stato per i servizi telefonici;

Visto in particolare l'art. 63 della già indicata legge 18 febbraio 1963, n. 81;

Decreta:

Art. 1.
Bando di concorso e riserva di posti

E' bandito un concorso pubblico per titoli ed esami a cinquantaquattro posti di consigliere di 3ª classe del ruolo organico della carriera direttiva del personale amministrativo dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici.

Dei complessivi suddetti posti, ventisette sono riservati al personale appartenente alle altre carriere dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici fornito del prescritto titolo di studio di cui al seguente art. 2.

Tale riserva è suscettibile di eventuale riduzione da effettuarsi in applicazione del primo e secondo comma dell'articolo 5 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

I posti riservati che non risulteranno coperti potranno essere conferiti agli altri candidati idonei.

Art. 2.
Titoli di studio

Possono essere ammessi al concorso coloro che sono in possesso di un diploma di laurea rilasciato dalle Facoltà di giurisprudenza, economia e commercio, scienze economiche e marittime, scienze politiche, politiche sociali, politiche amministrative, scienze statistiche, scienze coloniali, lettere e filosofia.

Il solo personale di qualsiasi qualifica e carriera della Azienda di Stato per i servizi telefonici può essere ammesso al concorso anche se in possesso di un diploma di laurea equipollente a quello di lettere e filosofia.

Possono partecipare al concorso medesimo gli impiegati appartenenti ai ruoli delle carriere di concetto delle Amministrazioni dello Stato i quali non siano in possesso dei titoli di studio richiesti purchè rivestano qualifica non inferiore a quella di segretario aggiunto o equiparata ed abbiano il diploma di istituto d'istruzione secondaria di secondo grado.

Art. 3.
Limiti di età

Possono essere ammessi al concorso coloro che, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda abbiano compiuto il 18° anno e non abbiano superato l'età di anni 32.

Il limite di anni 32 è elevato:

ad anni 37: per gli ex combattenti, per i partigiani combattenti, per i cittadini deportati dal nemico, per gli addetti alle operazioni di bonifica di mine, rastrellamento o brillamento di ordigni esplosivi diversi dalle mine, per il personale della Marina militare addetto alle operazioni di dragaggio, disattivazione o distruzione di mine marine o di altri ordigni esplosivi in mare, per i profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia e dalla Somalia (per quest'ultima limitatamente rimpatriati fino al 31 marzo 1950), per i profughi dai territori sui quali è cessata la sovranità dello Stato Italiano in seguito al trattato di pace, per i profughi dai territori esteri e per i profughi da zone del territorio nazionale colpito dalla guerra;

ad anni 39: per gli ex combattenti decorati al valor militare o promossi per merito di guerra e per i capi di famiglia numerosa.

Il suddetto limite di anni 32 è, inoltre, elevato di anni due per coloro che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione della domanda di partecipazione al concorso e di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

Questi aumenti sono cumulabili con quelli precedentemente indicati purchè complessivamente non vengano superati i 40 anni di età.

Il limite massimo di anni 32 è elevato inoltre:

ad anni 40: per coloro che comprovino di aver riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale;

ad anni 45, ritenendosi assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante: per i mutilati ed invalidi di guerra o per la lotta di liberazione, nonchè per i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra o per servizio o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 o per i fatti derivanti dal terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane (limitatamente agli eventi verificatisi fino al 23 dicembre 1951 per la Libia

e fino al 31 marzo 1950 per la Somalia) o per i fatti derivanti dal terrorismo slavo o per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953; per i mutilati ed invalidi di guerra alto-atesini, di cui all'art. 2 della legge 3 aprile 1958, n. 467.

Per i concorrenti già colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computato, agli effetti del limite di età, il periodo indicato nell'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25.

Il limite di età è altresì elevato nei confronti degli assistenti universitari ordinari, straordinari, volontari o incaricati nella misura stabilita dall'art. 17 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, sostituito dall'art. 17 della legge 24 giugno 1950, n. 465.

Non si applica alcun limite di età:

a) nei confronti degli aspiranti che, alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda, siano impiegati civili di ruolo organico o aggiunto o operai di ruolo delle Amministrazioni dello Stato;

b) nei confronti dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina o dell'Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio a domanda o anche d'autorità senza il contemporaneo reimpiego come civili.

Art. 4.

Inammissibilità

A norma dell'art. 2, comma quinto, del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, non possono partecipare al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica Amministrazione.

Non possono, altresì, partecipare, a norma dell'art. 128, comma secondo, del citato testo unico, coloro che siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'articolo 127, lettera d) dello stesso testo unico per aver conseguito l'impiego mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

Art. 5.

Domanda di ammissione

(da redigere in conformità allo schema esemplificativo Allegato A)

La domanda di ammissione al concorso, redatta in carta bollata da L. 200, indirizzata al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, Azienda di Stato per i servizi telefonici - Direzione centrale del personale e degli affari generali - Ufficio concorsi-quiescenza - Roma, dovrà essere presentata o fatta pervenire entro e non oltre il 60° giorno da quello di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Nella domanda l'aspirante dovrà dichiarare:

a) cognome e nome (scritti in carattere stampatello se la domanda non sia dattiloscritta);

b) la data ed il luogo di nascita;

c) il domicilio e la residenza

d) i titoli che danno diritto alla elevazione del limite massimo di età per l'ammissione al concorso;

e) il possesso della cittadinanza italiana (sono equiparati) ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica);

f) il Comune di iscrizione nelle liste elettorali oppure i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

g) le eventuali condanne penali riportate anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale e gli eventuali procedimenti penali pendenti dichiarandone la natura;

h) il titolo di studio posseduto;

i) la propria posizione nei riguardi degli obblighi militari;

l) gli eventuali servizi prestati come impiegato presso pubbliche Amministrazioni e le eventuali cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;

m) l'Amministrazione statale alla quale eventualmente appartenga indicando la data di assunzione e la qualifica in atto rivestita;

n) l'indirizzo al quale chiede che siano trasmesse le eventuali comunicazioni;

o) il candidato dovrà, altresì, elencare nella domanda tutti i titoli che egli ritenga utili con riguardo alla natura del posto messo a concorso.

La firma in calce alla domanda dovrà essere autenticata da notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

Gli aspiranti che si trovano comunque alle dipendenze dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici dovranno presentare o far pervenire la domanda nel suddetto termine di giorni sessanta agli uffici di appartenenza.

L'ufficio che avrà ricevuto la domanda apporrà sulla medesima, all'atto della ricezione, il timbro a data chiaramente leggibile ed il bollo dell'ufficio e la trasmetterà senza indugio al superiore Ispettorato o Direzione centrale i quali, a loro volta, dovranno subito inoltrare le domande al competente ufficio della Direzione centrale del personale e degli affari generali dell'Azienda.

L'Azienda di Stato per i servizi telefonici non assume alcuna responsabilità per eventuali ritardi o disguidi di partecipazione ai candidati in dipendenza di variazioni di indirizzo non tempestivamente comunicato.

Alla domanda il candidato dovrà allegare tutti i titoli di cui alla lettera o) del secondo comma del presente articolo. Non si terrà conto dei titoli prodotti successivamente alla scadenza del termine di presentazione della domanda di ammissione al concorso.

Gli aspiranti comunque dipendenti dall'Azienda di Stato per i servizi telefonici potranno nella domanda fare espresso riferimento ai titoli già prodotti indicandone la natura e gli estremi della precedente presentazione all'Azienda; non è comunque consentito far riferimento a titoli presentati ad altre Amministrazioni compresa quella postelegrafica.

Art. 6.

Data del possesso dei requisiti

I requisiti per l'ammissione al concorso debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda.

I soli requisiti che costituiscono titoli di precedenza o di preferenza per la nomina, anche se vengono ad essere posseduti dopo la scadenza del termine suddetto, potranno essere documentati entro il termine stabilito dal primo comma del successivo art. 9.

Art. 7.

Ammissione ed esclusione dal concorso - Diario esami - Programma - Votazione - Valutazione titoli - Documenti personali di riconoscimento.

L'ammissione o l'esclusione motivata dal concorso sarà disposta con decreto del Ministro.

Con altro decreto saranno stabiliti i giorni e la sede in cui avranno luogo gli esami.

Il diario delle prove scritte sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e comunicato ai candidati ammessi al concorso non meno di quindici giorni prima dell'inizio delle prove stesse.

I candidati che conseguiranno l'ammissione alla prova orale riceveranno comunicazione, con l'indicazione del voto riportato in ciascuna prova scritta. Tale comunicazione sarà data ai singoli candidati almeno venti giorni prima di quello in cui essi dovranno sostenerla.

L'esame consterà di tre prove scritte e della prova orale in base al programma annesso al presente decreto.

Saranno ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nelle tre prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

La prova orale non si intenderà superata se il candidato non avrà ottenuto la votazione di almeno sei decimi.

Al termine di ogni seduta dedicata alla prova orale la Commissione esaminatrice formerà l'elenco dei candidati esaminati con l'indicazione dei voti riportati da ciascuno; l'elenco sottoscritto dal presidente e dal segretario della Commissione sarà affisso nel medesimo giorno nell'albo dell'Amministrazione.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte, del punto ottenuto nella prova orale, del punto ottenuto per i titoli. La valutazione dei titoli sarà effettuata in base a coefficienti numerici che verranno preventivamente stabiliti dalla Commissione; questa disporrà al riguardo di quattro punti.

Per essere ammessi a ciascuna prova d'esame i candidati dovranno esibire uno dei seguenti documenti di riconoscimento non scaduto di validità:
carta d'identità;
libretto ferroviario;
tessera postale;
porto d'armi;
patente automobilistica;
passaporto.

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente decreto circa lo svolgimento delle prove scritte ed orali saranno osservati il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, nonchè le relative norme di esecuzione emanate con decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Art. 8.
Commissione esaminatrice

La Commissione esaminatrice sarà composta da un presidente scelto tra i magistrati amministrativi o ordinari con qualifica non inferiore a consigliere di Stato o corrispondente e da altri quattro membri due dei quali docenti universitari delle materie su cui vertono le prove d'esame e due impiegati della carriera direttiva amministrativa dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici con qualifica non inferiore a direttore di divisione. Le funzioni di segretario saranno disimpegnate da un impiegato della carriera direttiva amministrativa della Azienda di Stato per i servizi telefonici con qualifica non inferiore a consigliere di 2ª classe.

Il decreto costitutivo della Commissione sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 9.
Titoli di preferenza e precedenza

I concorrenti che avranno superato la prova orale saranno invitati a presentare o far pervenire al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni Azienda di Stato per i servizi telefonici Direzione centrale del personale e degli affari generali Ufficio concorsi-quiescenza Roma, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di ricevimento dell'invito gli eventuali documenti relativi ai titoli di preferenza e di precedenza nelle nomine, di cui ai punti che seguono:

1) i decorati di medaglia al valor militare e di croce di guerra, i feriti di guerra ed i promossi per merito di guerra dovranno produrre l'originale o copia autentica notarile del relativo brevetto o del documento di concessione della promozione;

2) i mutilati ed invalidi di guerra o per la lotta di liberazione o per i fatti di guerra o per servizio o per i fatti di Mogadiscio o per i fatti derivanti dal terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane o per fatti derivanti dal terrorismo slavo o per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, i mutilati ed invalidi di guerra alto-atesini produrranno il mod. 69 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra o copia del decreto di pensione o una attestazione in carta libera rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale per gli invalidi di guerra, nella quale siano anche indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido ai fini della iscrizione nei ruoli provinciali di cui all'art. 5 della legge 5 giugno 1950, n. 375;

3) i cittadini deportati o internati dal nemico, nonchè quelli deportati ed internati per motivi di persecuzione razziale, dovranno produrre una attestazione in carta da bollo da L. 200 del prefetto della Provincia in cui l'interessato risiede;

4) i profughi dai territori di confine, dalla Libia, dalla Eritrea, dall'Etiopia, dalla Somalia, dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano, dai territori esteri, da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra, dovranno comprovare il riconoscimento della loro qualifica mediante una attestazione su carta da bollo da L. 200 rilasciata dal prefetto della Provincia in cui l'interessato risiede.

I profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia e dalla Somalia potranno anche presentare il certificato a suo tempo rilasciato dal soppresso Ministero dell'Africa italiana;

5) gli ex combattenti ed i partigiani combattenti dovranno produrre oltre alla copia dello stato di servizio o del foglio matricolare, annotata delle eventuali benemerenze, anche la prescritta dichiarazione integrativa, su carta da bollo da L. 200;

6) gli orfani dei caduti in guerra e per la lotta di liberazione o dei caduti civili per fatti di guerra o per servizio o per i fatti di Mogadiscio o per fatti derivanti dal terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane o per i fatti derivanti dal terrorismo slavo o per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, le madri, le vedove non rimaritate, le sorelle vedove o nubili dei caduti per gli stessi motivi ed i figli degli invalidi per gli stessi motivi produrranno:

gli orfani di guerra: un certificato su carta da bollo da L. 200 rilasciato dal competente comitato dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra;

i figli degli invalidi: uno dei documenti di cui al precedente punto 2), intestato al nome del padre, ovvero un certificato in carta da bollo da L. 200, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza, attestante che il padre o la madre fruiscono di pensione; gli altri un certificato delle rispettive Associazioni nazionali;

7) i concorrenti già impiegati civili di ruolo organico o aggiunto nonchè gli operai di ruolo delle Amministrazioni dello Stato, compresi quelli dell'A.S.S.T., dovranno produrre copia dello stato matricolare in carta da bollo da L. 200 per ogni foglio, rilasciato, dall'Amministrazione di appartenenza, con l'indicazione dei giudizi complessivi riportati nell'ultimo triennio e di data non anteriore a tre mesi da quella di ricevimento dell'invito di cui al primo comma del presente articolo;

8) i concorrenti che appartengono al personale civile non di ruolo dell'Amministrazione dello Stato, compresi quelli dell'A.S.S.T., dovranno produrre un certificato su carta da bollo da L. 200, di data non anteriore a tre mesi da quella di ricevimento dell'invito di cui al primo comma del presente articolo, rilasciato dall'Amministrazione di appartenenza, dal quale risultino la data di inizio, la durata e la natura del servizio ed i giudizi complessivi riportati nell'ultimo triennio;

9) coloro che abbiano frequentato con esito favorevole i corsi di preparazione e di integrazione previsti dall'art. 150 dello statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, dovranno produrre un certificato in carta da bollo da L. 200 rilasciato dai competenti organi;

10) i coniugati o i vedovi con o senza prole dovranno produrre lo stato di famiglia in carta da bollo da L. 200, rilasciato in data non anteriore di tre mesi a quella di ricevimento dell'invito di cui al primo comma del presente articolo. I capi di famiglia numerosa dovranno far risultare dallo stesso certificato che la famiglia è costituita da almeno sette figli viventi compresi tra essi anche i figli caduti in guerra.

I concorrenti che comunque si trovino alle dipendenze dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici dovranno presentare o far pervenire i documenti suddetti nel termine sopra fissato all'ufficio di appartenenza.

Qualora i documenti siano stati già prodotti all'Azienda di Stato per i servizi telefonici e purchè non si tratti di documenti scaduti di efficacia, gli interessati potranno limitarsi ad indicare con apposita dichiarazione in carta semplice — presentata o fatta pervenire nel termine e all'Ufficio sopra indicati — gli estremi della loro precedente presentazione nonchè la natura dei documenti stessi. L'ufficio che avrà ricevuto i documenti e le dichiarazioni li trasmetterà senza indugio, per la via gerarchica, facendo risultare la data della loro presentazione.

Tutti i candidati, compresi coloro che si trovino in stato di indigenza hanno l'obbligo di presentare i documenti sopra indicati in carta da bollo, ad eccezione di quello indicato al punto 2). Non è consentito far riferimento a documenti presentati ad altre Amministrazioni, compresi quelli prodotti all'Amministrazione delle poste e dei telegrafi.

Art. 10.
Graduatoria - Riserva di posti

La graduatoria dei concorrenti idonei sarà formata secondo l'ordine dei punti della votazione complessiva riportata da ciascun concorrente.

A parità di voti saranno applicate le preferenze di cui all'art. 5, commi quarto e quinto, del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

I posti messi a concorso saranno assegnati secondo l'ordine di graduatoria con l'osservanza delle vigenti disposizioni di legge che prevedono riserve di posti ai termini dell'art. 5, commi 1° e 2°, del citato testo unico e dell'art. 1 del presente decreto.

La graduatoria dei vincitori e quella degli idonei saranno approvate con decreto ministeriale, sotto condizione dell'accertamento del possesso dei requisiti per l'ammissione all'impiego. Tale graduatoria sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni. Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 11.

Documentazione di rito

I concorrenti inclusi nella graduatoria dei vincitori nonchè quelli utilmente collocati nella graduatoria degli idonei saranno invitati a presentare o far pervenire al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, Azienda di Stato per i servizi telefonici, Direzione centrale del personale e degli affari generali - Ufficio concorsi - Quiescenza - Roma, entro il termine di giorni trenta dalla data di ricevimento dell'invito, sotto pena di decadenza, i seguenti documenti:

1) diploma originale di laurea ovvero certificato sostitutivo a tutti gli effetti ovvero copia autentica in carta bollata (L. 200 per ogni foglio);

2) estratto per riassunto dell'atto di nascita in carta bollata da L. 200. Se il candidato è nato all'estero tale documento dovrà essere rilasciato dall'ufficiale di stato civile del Comune presso il quale sia stato trascritto l'atto di nascita. Qualora detta trascrizione non sia stata ancora eseguita il candidato nato all'estero dovrà produrre il certificato rilasciato dalle competenti autorità consolari;

3) certificato di cittadinanza italiana, su carta da bollo da L. 200, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza;

4) certificato su carta da bollo da L. 200, rilasciato dal Comune di residenza, dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici;

5) certificato generale del casellario giudiziale su carta bollata da L. 200;

6) certificato medico su carta bollata da L. 200, rilasciato da un medico provinciale, o militare, o dall'ufficiale sanitario, dal quale risulti che il candidato è idoneo al servizio continuativo ed incondizionato all'impiego cui si riferisce il concorso e che è stato sottoposto all'accertamento sierologico del sangue previsto dall'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837. Nel certificato il medico deve dichiarare la sua qualità; non sono ammessi certificati rilasciati da altri medici.

Nel caso che l'aspirante abbia una qualsiasi imperfezione questa deve essere specificatamente menzionata con la dichiarazione che essa non menoma l'attitudine all'impiego.

Per i mutilati ed invalidi di guerra, il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza e contenere, oltre ad una esatta descrizione della natura e del grado di invalidità nonchè delle condizioni attuali risultanti dall'esame obiettivo, la dichiarazione se l'aspirante possa riuscire di pregiudizio alla salute e sicurezza dei compagni di lavoro e l'apprezzamento se le sue condizioni fisiche lo rendano idoneo al disimpegno delle mansioni dell'impiego per il quale concorre.

L'Amministrazione si riserva, in ogni caso, la facoltà di sottoporre a visita medica i candidati per i quali lo ritenga necessario;

7) copia aggiornata in competente bollo da L. 200, dello stato di servizio militare o del foglio matricolare per coloro che abbiano prestato servizio militare (ove non sia stato già prodotto a termini e per i fini di cui al precedente art. 9).

Gli aspiranti che non abbiano prestato servizio militare dovranno produrre uno dei seguenti documenti:

a) copia del foglio matricolare in competente bollo da L. 200, rilasciato dal distretto militare se siano stati arruolati dagli Organi di leva e se siano in attesa di chiamata alle armi della propria classe, oppure appartengano a classi già alle armi, ma non siano ancora incorporati perchè ammessi al beneficio del ritardo o del rinvio, ovvero siano stati riformati in rassegna;

b) certificato di esito di leva in competente bollo, rilasciato dal sindaco e vistato dal commissario di leva, se siano stati dichiarati riformati o rivedibili dalle Commissioni di leva.

I documenti sopra indicati non possono essere sostituiti con il foglio di congedo;

8) il documento attestante il diritto all'elevazione del limite massimo di età. Dalla presentazione di tale documento il candidato è dispensato qualora lo abbia già prodotto a termini e per i fini di cui al precedente art. 9.

I documenti indicati nei numeri 3), 4), 5) e 6) debbono essere rilasciati in data non anteriore di tre mesi a quella di ricevimento dell'invito di cui al primo comma del presente articolo.

I concorrenti che comunque si trovino alle dipendenze della Azienda di Stato per i servizi telefonici dovranno presentare o far pervenire i documenti suddetti nel termine sopra fissato all'ufficio di appartenenza.

Qualora i documenti siano stati già prodotti all'Azienda di Stato per i servizi telefonici e purchè non si tratti di documenti scaduti di efficacia, gli interessati potranno limitarsi ad indicare con apposita dichiarazione in carta semplice — presentata o fatta pervenire nel termine ed all'ufficio sopraindicato — gli estremi della loro precedente presentazione nonchè la natura dei documenti stessi. L'ufficio che avrà ricevuto i documenti e le dichiarazioni li trasmetterà senza indugio, per la via gerarchica, facendo risultare la data della loro presentazione.

Tutti i candidati, a qualunque categoria appartengano, hanno l'obbligo di presentare i documenti in carta da bollo, salva l'eccezione di cui all'ultimo comma del successivo art. 12. Non è consentito fare riferimento a documenti presentati ad altre Amministrazioni, compresi quelli prodotti all'Amministrazione delle poste e dei telegrafi.

Art. 12.

Documentazione ridotta

I concorrenti già impiegati civili di ruolo organico o aggiunto nonchè gli operai di ruolo delle Amministrazioni dello Stato compresi quelli dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici potranno limitarsi a produrre:

la copia integrale dello stato matricolare civile (ove non sia stato già prodotto a termini e per i fini di cui all'art. 9);

il titolo di studio (salvo il riferimento ai sensi del precedente articolo ove già agli atti dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici nella forma prescritta);

il certificato medico;

e sono esonerati dalla presentazione degli altri documenti di cui all'art. 11.

I candidati dichiarati indigenti dalle competenti autorità possono produrre in carta libera i documenti di cui ai numeri 2), 3), 4), 5) e 6), di cui all'art. 11 del presente decreto purchè da ciascun documento risulti esplicitamente la condizione di povertà mediante citazione dell'attestato della autorità di pubblica sicurezza. Gli altri documenti, compresa la domanda, dovranno essere redatti su carta bollata.

Art. 13.

Periodo di prova e nomina in ruolo

I vincitori del concorso che, entro il termine perentorio di cui all'art. 11, documenteranno di essere in possesso di tutti i requisiti prescritti dal presente decreto, saranno nominati in prova, per un periodo non inferiore a sei mesi, con la qualifica di consigliere di 3a classe e con le competenze iniziali spettanti a tale qualifica.

Trascorso tale periodo, i consiglieri di 3a classe in prova, previo giudizio favorevole del Consiglio di amministrazione, saranno definitivamente nominati in ruolo con decreto del Ministro.

Nel caso di giudizio sfavorevole il periodo di prova è prorogato di altri sei mesi, al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, il Ministro dichiarerà la risoluzione del rapporto di impiego con decreto motivato. In tale caso spetterà all'impiegato una indennità pari a due mensilità del trattamento relativo al periodo di prova.

Sono esonerati dal periodo di prova i vincitori del concorso che provengano da una carriera corrispondente della stessa o di altra Amministrazione, presso la quale abbiano superato il periodo di prova e disimpegnato mansioni analoghe a quelle della qualifica per la quale hanno concorso.

I vincitori del concorso che avranno conseguito la nomina in prova, qualora non assumano servizio senza giustificato motivo entro il termine stabilito, decadranno dalla nomina ed i loro posti verranno conferiti ad altrettanti candidati idonei, secondo l'ordine di graduatoria.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 9 marzo 1963

Il Ministro: RUSSO

Registrato alla Corte dei conti, addì 29 aprile 1963
Registro n. 19 Uff. risc. poste e tel., foglio n. 148. — ANSALONE

PROGRAMMA DI ESAME

Prove scritte

Diritto amministrativo e costituzionale.
Diritto civile e commerciale.
Scienza delle finanze ed economia politica.

Prova orale

Oltre le materie oggetto delle prove scritte:
diritto penale: istituti generali - delitti contro la pubblica Amministrazione - delitti contro la fede pubblica - delitti contro il patrimonio;
principi di diritto processuale penale: atti di polizia giudiziaria - istruzione sommaria;
diritto internazionale pubblico;
contabilità generale dello Stato;
statistica metodologica ed economica;
principi di legislazione postale e delle telecomunicazioni.

Il Ministro: RUSSO

ALLEGATO *A*

(Schema esemplificativo della domanda da redigere su carta bollata da L. 200).

Al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni - Azienda di Stato per i servizi telefonici - Direzione centrale del personale e degli affari generali - Ufficio concorsi - Quiescenza — ROMA

Il sottoscritto (cognome e nome scritti in carattere stampatello ovvero dattiloscritti), nato a . . . . (provincia di . . . .) domiciliato a . . . . . . (provincia di . . . . . .) e residente in . . . . . . (provincia di . . . .) chiede di essere ammesso al concorso per titoli ed esami a cinquantaquattro posti di consigliere di 3ª classe del ruolo organico della carriera direttiva del personale amministrativo della Azienda di Stato per i servizi telefonici.

A tal fine dichiara:

a) (ove occorra) di essere in possesso, ai fini della elevazione del limite massimo di età, del titolo . . . . (dichiarare il possesso di uno o più dei titoli di cui all'art. 3 del bando);

b) di essere cittadino italiano;

c) di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . . (1);

d) di non aver riportato condanne penali e di non aver procedimenti penali pendenti (2);

e) di essere in possesso del seguente titolo di studio . . . . conseguito presso l'Università di . . . . in data . . . . . ;

f) di aver prestato servizio militare (3);

g) di non aver prestato servizio come impiegato presso pubbliche Amministrazioni (4);

h) ai fini di una eventuale valutazione da parte della Commissione giudicatrice, allega alla presente i seguenti titoli . . . .

i) l'indirizzo al quale chiede siano trasmesse le eventuali comunicazioni è il seguente . . . . Si impegna a comunicarne le eventuali variazioni successive. Riconosce inoltre che l'Azienda di Stato per i servizi telefonici non assume alcuna responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario.

Data. . . . .

firma (vedasi *N. B.*)

N.B. La firma dell'aspirante posta in calce alla domanda deve essere autenticata da notaio oppure dal segretario comunale del luogo di residenza del candidato. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

(1) In caso di non iscrizione o di cancellazione dalle liste elettorali indicarne i motivi.

(2) In caso contrario specificare le condanne penali riportate, anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale, i procedimenti penali pendenti, nonchè la data del provvedimento e l'autorità giudiziale che lo ha emesso.

(3) Ovvero di non aver prestato servizio militare perchè pur dichiarato « abile arruolato » gode del congedo e del rinvio in qualità di . . . . . ovvero perchè riformato o rivedibile, ovvero perchè . . . . . .

(4) Ovvero di aver prestato servizio nella pubblica Amministrazione di . . . . in qualità di impiegato (di ruolo o non di ruolo) e che tale rapporto di impiego fu risoluto per le seguenti cause . . . . . . ovvero di essere impiegato (di ruolo o non di ruolo) presso la pubblica Amministrazione ove fu assunto dal . . . . . e presso la quale attualmente riveste la qualifica di . . . .

(5688)

MINISTERO DELL'INTERNO

Graduatoria del concorso al posto di segretario generale di 2ª classe vacante nel comune di Altamura (Bari)

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto l'avviso di concorso in data 23 luglio 1962, per il conferimento del posto di segretario generale di 2ª classe vacante nel comune di Altamura (Bari);

Visto il decreto ministeriale in data 25 maggio 1963, con il quale è stata costituita la Commissione giudicatrice di detto concorso;

Vista la graduatoria di merito formata dalla Commissione stessa e riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso;

Viste le leggi 8 giugno 1962, n. 604; 9 agosto 1954, n. 748; 27 giugno 1942, n. 851 ed il regio decreto 21 marzo 1929, n. 371;

Decreta:

E' approvata la graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di 2ª classe, vacante nel comune di Altamura, nell'ordine appresso indicato:

1. Epifani dott. Francesco	punti	91,07	su 132
2. Bitetti dott. Giuseppe	»	86,29	»
3. Petrillo dott. Alfonso	»	85,93	»
4. Pelosi dott. Luigi	»	81,68	»
5. Valente dott. Carlo	»	81,52	»
6. Piccaia dott. Matteo	»	81,36	»
7. Cantanna dott. Pietro	»	81,29	»
8. Quarato Matteo	»	80,83	»
9. Milella dott. Michele	»	80,22	»
10. Sardella dott. Pasquale	»	79,73	»
11. Fanelli dott. Filippo	»	77,11	»
12. Caimmi dott. Luigi	»	76,10	»
13. Bello dott. Pietro	»	76,09	»
14. Castellaneta dott. Francesco	»	75,72	»
15. Panebianco dott. Gaetano	»	75,50	»
16. Castiglioni Michele	»	75,18	»
17. Bertinetti dott. Mario	»	74,47	»
18. Guerrieri dott. Domenico	»	74,37	»
19. Zito dott. Francesco	»	74,20	»
20. Lo Iacono dott. Domenico	»	74 —	»
21. Monaco dott. Settimio	»	73,96	»
22. Serra Vittorio	»	73,82	»
23. Colonna Giovanni	»	73,50	»
24. Genovese dott. Stanislao	»	73,21	»
25. Cacciatore dott. Vincenzo	»	72,65	»
26. Ganci dott. Rosario	»	72,30	»
27. Pieschi dott. Antonio	»	71,95	»
28. Lombardi dott. Antonio	»	71,81	»
29. Righi dott. Giovanni	»	71,20	»
30. Cassano dott. Pasquale	»	70,80	»

31. Calvi Edoardo	punti 69,50	su 132
32. Zaccaria dott. Mario	» 69,38	»
33. Manfredi dott. Francesco	» 69,22	»
34. Alagna dott. Gaetano	» 68,75	»
35. Palatiello dott. Vincenzo	» 68,69	»
36. Di Pietro Giuseppe	» 68 —	»
37. Cucchieri dott. Walter	» 67,43	»
38. Belvedere dott. Giuseppe	» 67,36	»
39. Specchio dott. Franco	» 67,22	»
40. Schlitzer dott. Pasquale	» 66,96	»
41. Fuscà dott. Cesare	» 66,78	»
42. Lo Sasso Copeti dott. Luigi	» 66,69	»
43. Tollis dott. Aldo	» 66,40	»
44. Vaccarella dott. Giuseppe	» 66,08	»
45. D'Alessandria dott. Giuseppe	» 65,55	»
46. Di Vita dott. Luigi	» 65,53	»
47. Caggiani Filippo	» 65,01	»
48. Lapone Giovanni	» 64,99	»
49. Springolo dott. Vittorio	» 64,86	»
50. Cusumano dott. Lorenzo	» 64,60	»
51. Rebonato Rinaldo, art. 4, legge 9 agosto 1954, n. 748	» 64,50	»
52. Barcia dott. Carmelo	» 64,50	»
53. Medicamento dott. Umberto	» 64,35	»
54. Verga dott. Vincenzo	» 64,16	»
55. Montefusco dott. Gerardo, art. 4, legge 9 agosto 1954, n. 748	» 64 —	»
56. Mancini dott. Rocco	» 64 —	»
57. Mastrangelo Domenico	» 61,80	»
58. Vannocchi Gregorio	» 61,26	»
59. Marchetti Valeriano, art. 4, legge 9 agosto 1954, n. 748	» 61 —	»
60. Franzoni Ferrante	» 61 —	»
61. Russo dott. Luigi	» 60,83	»
62. Gasponi Vittorio	» 60,60	»
63. Napolitano Alfonso, art. 4, legge 9 agosto 1954, n. 748	» 59,66	»
64. Tobia Pietro	» 59,66	»
65. Pastore dott. Ettore	» 59,50	»
66. Nervo Carlo	» 59 —	»
67. Filograsso dott. Spiridione	» 58,87	»
68. Galelli Arturo, art. 4, legge 9 agosto 1954, n. 748	» 58,50	»
69. Di Stefano Ruggiero	» 58,50	»
70. Bertino dott. Giuseppe	» 58,31	»
71. Trapani Leopoldo	» 56,56	»
72. Casazza Egidio	» 55,25	»

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 4 giugno 1963

p. *Il Ministro*: BISORI

(5757)

MINISTERO DEI TRASPORTI

Nomina della Commissione esaminatrice per l'espletamento del concorso a quaranta posti di segretario in prova, nei ruoli del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, indetto con decreto ministeriale 18 gennaio 1963, fra candidati muniti di diploma di ragioniere e perito commerciale.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE FERROVIE DELLO STATO

Visto l'art. 13 dello stato giuridico del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, approvato con la legge 26 marzo 1958, n. 425;

Visto il decreto ministeriale 19 dicembre 1958, n. 2716, concernente le norme di applicazione dello stato giuridico del personale delle Ferrovie dello Stato;

Visto il decreto ministeriale 18 gennaio 1963, n. 2710, registrato alla Corte dei conti, addì 6 febbraio 1963, registro n. 45 bilancio Trasporti, foglio n. 254, con il quale è stato indetto un pubblico concorso, per esami e per titoli, a quaranta posti di segretario in prova nei ruoli del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato fra candidati muniti del diploma di ragioniere e perito commerciale;

Delibera:

La Commissione esaminatrice per l'espletamento del pubblico concorso citato nelle premesse, è composta come segue:

Presidente:
Cecchi dott. Dino, direttore compartimentale.

Membri:
Deliperi prof. Antonio, docente di diritto;
Gherardi prof. Gherardo, docente di ragioneria;
Bellingeri dott. Giorgio, ispettore capo superiore;
Rolandi dott. Carlo, ispettore capo superiore.

Segretario:
Baroncelli dott. Luciano, ispettore principale.

Roma, addì 5 aprile 1963

(5756) *Il direttore generale*: RENZETTI

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI CAMPOBASSO

Graduatoria generale del concorso ad un posto di veterinario condotto vacante nella provincia di Campobasso

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto in data 1° dicembre 1962, n. 2232, con il quale è stato indetto il concorso, per titoli ed esami, al posto di veterinario condotto del Consorzio di Sant'Angelo Limosano - Limosano - San Biase;

Vista la graduatoria di merito formata dalla Commissione giudicatrice del predetto concorso;

Visti gli atti relativi ai lavori della citata Commissione e riconosciuta la regolarità del procedimento;

Visto l'art. 55 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria di merito dei partecipanti al concorso di cui in narrativa, risultati idonei:

1. Ciarlariello Francesco	punti 56,61	su 100
2. Sarno Giuseppe	» 51,85	»
3. Rispoli Nicolino	» 51,33	»
4. Sbrocca Domenico	» 51,03	»
5. Cipolla Eustachio	» 45,87	»
6. Lancia Vincenzo	» 44,50	»
7. Forcellese Ennio	» 43,50	»

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia di Campobasso e, per otto giorni consecutivi, all'albo di questo Ufficio ed in quello dei Comuni interessati.

Campobasso, addì 30 maggio 1963

Il veterinario provinciale: RUGGIERO

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto in data odierna n. 995/U.V.P., con il quale è stata approvata la graduatoria di merito del concorso per titoli ed esami al posto di veterinario condotto del Consorzio veterinario Sant'Angelo Limosano - Limosano - San Biase, di cui al bando di concorso del 1° dicembre 1962, numero 2232;

Viste le domande presentate dai candidati;

Visto l'art. 55 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

Il dott. Ciarlariello Francesco è dichiarato vincitore della condotta veterinaria del Consorzio Sant'Angelo Limosano - Limosano - San Biase.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia di Campobasso ed affisso, per otto giorni consecutivi, all'albo di quest'Ufficio e dei Comuni interessati.

Campobasso, addì 30 maggio 1963

(5662) *Il veterinario provinciale*: RUGGIERO

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI CHIETI

Graduatoria generale del concorso al posto di veterinario capo, direttore del pubblico macello di Chieti

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 2257 del 20 luglio 1961, con il quale veniva indetto pubblico concorso per titoli ed esami per il conferimento del posto di veterinario capo, direttore del pubblico macello di Chieti;

Visti i verbali della Commissione giudicatrice del concorso medesimo, nominata con decreto n. 9.3/2588 del 9 maggio 1962, nonchè la graduatoria di merito formulata dalla stessa;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regolamento dei concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati risultati idonei nel concorso di cui in narrativa:

1. De Nicola Ugo punti 138,44 su 200
2. Leone Raoul » 134,41 »
3. Castiglione Costantino » 125,60 »
4. Falcone Pietro » 120,25 »

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Foglio annunzi legali della Provincia, ed affisso, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio di quest'Ufficio e del comune di Chieti.

Chieti, addì 25 maggio 1963

Il veterinario provinciale: TRAVAGLINI

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto pari numero e data, con il quale è stata approvata la graduatoria del concorso per il conferimento del posto di veterinario capo, direttore del pubblico macello di Chieti;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regolamento dei concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

Il dott. De Nicola Ugo, nato a Chieti il 18 dicembre 1922, è dichiarato vincitore del concorso al posto di veterinario capo, direttore del pubblico macello di Chieti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Foglio annunzi legali della Provincia, ed affisso, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio di quest'Ufficio e del comune di Chieti.

Chieti, addì 25 maggio 1963

Il veterinario provinciale: TRAVAGLINI

(5415)

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI TRAPANI

Graduatoria generale del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Trapani

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 1125 del 20 ottobre 1962, con il quale è stato bandito pubblico concorso, per titoli ed esami, ai posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Trapani al 30 novembre 1959 e precisamente ai posti di veterinario condotto dei comuni di Castelvetrano e Favignana;

Visti i verbali dei lavori della Commissione giudicatrice del concorso in parola;

Accertata la regolarità degli atti relativi;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, che approva il regolamento sui concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie;

Vista la legge n. 296 del 13 marzo 1958, istitutiva del Ministero della sanità;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati che hanno conseguito la idoneità nel concorso di cui sopra:

1. Accardo Alfredo . . . punti 64,45 su 100
2. Pagano Giuseppe . . . . . » 59,35 »
3. Campagna Diego . . . . » 50,91 »
4. Di Bartolo Rosario . . . . . » 48,70 »
5. Mistretta Vito . . . . » 48,02 »
6. Puletto Giovanni . . . . . » 47,22 »
7. Vilardi Francesco . . . » 46,47 »
8. Massana Antonino . . » 46,30 »
9. Gagliano Ignazio » 43 — »

Il presente decreto, a norma di legge, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e della Regione siciliana, nonchè, per otto giorni consecutivi, all'albo di questo Ufficio ed in quello dei comuni di Castelvetrano e Favignana.

Trapani, ddì 30 maggio 1963

Il veterinario provinciale: ASTA

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto pari data n. 664/1 con il quale è stata approvata la graduatoria dei concorrenti dichiarati idonei nel concorso ai posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Trapani al 30 novembre 1959;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regolamento dei concorsi a posti di sanitari condotti vacanti nei Comuni e nelle Provincie, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge n. 296 del 13 marzo 1958, istitutiva del Ministero della sanità;

Decreta:

I seguenti candidati, compresi nella graduatoria del concorso di cui in narrativa, sono dichiarati vincitori del posto a fianco di ciascuno di essi indicato:

1) Accardo Alfredo: Castelvetrano;
2) Pagano Giuseppe: Favignana.

I sindaci dei comuni di Castelvetrano e Favignana sono incaricati della esecuzione del presente decreto.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e della Regione siciliana, ed affisso, per otto giorni consecutivi, all'albo di questo Ufficio e dei Comuni interessati.

Trapani, addì 30 maggio 1963

Il veterinario provinciale: ASTA

(5379)

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI BARI

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso per il conferimento di un posto di veterinario condotto vacante nella provincia di Bari.

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 316 in data 14 gennaio 1963, con il quale è stato indetto pubblico concorso per titoli ed esami per il conferimento di un posto di veterinario condotto vacante nella provincia di Bari al 30 novembre 1962;

Considerato che occorre provvedere alla nomina della Commissione giudicatrice del concorso stesso;

Preso atto delle designazioni formulate dall'Ordine provinciale dei veterinari e dal Comune interessato;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
Visto il regolamento 11 marzo 1935, n. 281, sui concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;
Visto la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso per il conferimento di un posto di veterinario condotto vacante nella provincia di Bari al 30 novembre 1962 è costituita come appresso:

Presidente:
Pani dott. Giuseppe, vice prefetto.

Componenti:
Ferraro dott. Alberto, veterinario provinciale;
Bianchi prof. Carlo, docente in clinica medica veterinaria;
Martini prof. Igino, docente in igiene e polizia sanitaria veterinaria;
Fornelli dott. Giuseppe, veterinario condotto.

Il dott. Ressa Donato, dell'Amministrazione civile del Ministero dell'interno, espleterà le funzioni di segretario della Commissione.

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed avrà la sua sede in Bari.

Il presente decreto sarà pubblicato nei modi e sensi di legge.

Bari, addì 4 giugno 1963

Il veterinario provinciale: FERRARO

(5758)

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI REGGIO EMILIA

Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Reggio Emilia.

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 1101 del 30 novembre 1962, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Foglio annunzi legali della Provincia, con il quale vennero assegnate ai vincitori, secondo l'ordine di preferenza, le sedi di veterinario condotto poste a concorso;
Visto il successivo decreto n. 353 in data 11 aprile 1963, col quale, veniva dichiarato rinunciatario alla condotta veterinaria di Castelnovo nè Monti il dott. Ugo Sartori e, nel contempo, si disponeva l'assegnazione della condotta stessa al dott. Renzo Rustichelli;
Considerato che il dott. Renzo Rustichelli ha espressamente dichiarato di rinunziare alla condotta di Castelnovo nè Monti;
che la condotta veterinaria anzidetta deve essere assegnata al candidato che segue in graduatoria;
che il dott. Enrico Rossini, 7° classificato, pure essendo già assegnatario della condotta di Toano ha indicato fra le sedi poste a concorso anche quella di Castelnovo nè Monti, da lui scelta per prima in ordine di preferenza;
che, conseguentemente, rendendosi vacante anche la condotta veterinaria di Toano, devesi questa assegnare ad altro candidato che segue in graduatoria;
che il dott. Ennio Alberelli, 8° classificato, ha indicato fra le sedi di preferenza anche quella di Toano;
Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

A parziale modifica dei decreti n. 1101, in data 30 novembre 1962 e n. 353 in data 11 aprile 1963, in premessa richiamati, le condotte veterinarie di Castelnovo nè Monti e di Toano vengono assegnate rispettivamente al dott. Enrico Rossini ed al dott. Ennio Albarelli.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo dell'Ufficio veterinario provinciale, della Prefettura e dei Comuni interessati.

Reggio Emilia, addì 24 maggio 1963

Il veterinario provinciale: CURLI

(5416)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI AVELLINO

Variante alla graduatoria delle vincitrici del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Avellino.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visti i propri decreti n. 954 e n. 955 del 1° marzo 1963, con i quali veniva approvata la graduatoria e nominate le vincitrici del concorso a posti di ostetrica condotta, vacanti in provincia di Avellino al 30 novembre 1961;
Visto il successivo decreto n. 1585 del 2 aprile 1963, con il quale venivano apportate variazioni al decreto di nomina delle vincitrici;
Preso atto delle rinunzie delle candidate Palmieri Vincenza, Iacono Maria e Fico Giovanna, debitamente invitate secondo l'ordine di graduatoria;
Considerato che occorre procedere alla nomina della candidata dichiarata idonea che segue immediatamente in graduatoria ed ha indicata la sede di Scampitella;
Visti gli articoli 26 e 56 del regolamento dei concorsi a posti di sanitari condotti addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;
Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

La candidata ostetrica De Stefano Anastasia è dichiarata vincitrice della condotta ostetrica del comune di Scampitella.

Il presente decreto sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e pubblicato, per otto giorni consecutivi, nell'albo pretorio dell'Ufficio sanitario provinciale e del comune di Scampitella.

Avellino, addì 20 maggio 1963

Il medico provinciale: RAIMONDI

(5419)

UMBERTO PETTINARI, *direttore* RAFFAELE SANTI, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.